

MINISTERO DELL'INTERNO

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali  
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

---

*Parlamento europeo*

*Pubblicazione n. 2*

Elezione dei membri del Parlamento europeo  
spettanti all'Italia

Istruzioni  
per la presentazione  
e l'ammissione  
delle candidature





MINISTERO DELL'INTERNO

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali  
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

---

*Parlamento europeo*

*Pubblicazione n. 2*

Elezione dei membri del Parlamento europeo  
spettanti all'Italia

Istruzioni  
per la presentazione  
e l'ammissione  
delle candidature



## P R E M E S S A

<sup>1</sup> *L'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia è disciplinata dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, dal decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito nella legge 3 agosto 1994, n. 483, e, per quanto da essi non previsto espressamente, dalle norme contenute nel testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.*

<sup>2</sup> *Le istruzioni contenute in questa pubblicazione si propongono di fornire ai competenti organi un'opportuna guida nel compiere le operazioni relative alla presentazione e all'ammissione delle liste dei candidati per la predetta elezione, che si attuano attraverso le seguenti operazioni:*

*1) deposito del contrassegno di lista presso il Ministero dell'Interno;*

*2) deposito, presso il Ministero dell'Interno, delle designazioni degli incaricati di presentare le liste dei candidati presso gli Uffici elettorali circoscrizionali;*

*3) deposito, sempre presso il Ministero dell'Interno, delle designazioni dei delegati, per ciascuno degli altri Stati membri dell'Unione europea, con l'incarico, a loro volta, di designare i rappresentanti del partito o gruppo politico presso le singole circoscrizioni consolari e i rappresentanti di lista presso ciascun ufficio elettorale di sezione istituito negli Stati predetti;*

*4) presentazione delle liste dei candidati presso gli Uffici elettorali circoscrizionali.*

<sup>3</sup> *Si confida, in tal modo, di facilitare il compito dei partiti o gruppi politici che intendono partecipare alla competizione elettorale e degli organi competenti affinché il fondamentale atto preparatorio delle elezioni, costituito dalla presentazione e dall'esame delle candidature, possa svolgersi con la massima regolarità e speditezza.*



PRIMA PARTE

DEPOSITO,  
PRESSO IL MINISTERO DELL' INTERNO,  
DEL CONTRASSEGNO DI LISTA,  
DELLE DESIGNAZIONI  
DEGLI INCARICATI DI PRESENTARE  
LE LISTE DEI CANDIDATI  
PRESSO GLI UFFICI  
ELETTORALI CIRCOSCRIZIONALI  
NONCHÉ DELLE DESIGNAZIONI  
DEI DELEGATI PRESSO  
GLI ALTRI STATI MEMBRI  
DELL' UNIONE EUROPEA

**DEPOSITO**  
**DEL CONTRASSEGNO DI LISTA**  
**PRESSO IL MINISTERO DELL' INTERNO**

**§ 1. – Caratteristiche dei contrassegni di lista.**

- 1 Le modalità e i termini per depositare il contrassegno di lista da parte dei partiti o gruppi politici organizzati, che intendano presentare liste di candidati per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, sono disciplinati dall'art. 11 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, che rinvia espressamente agli articoli 14, 15 e 16 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati approvato con d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.
- 2 In proposito la citata normativa prevede che è obbligatorio il deposito del contrassegno di lista da parte di tutti i partiti o gruppi politici i quali intendano partecipare alla competizione elettorale.
- 3 **Il mancato deposito del contrassegno presso il Ministero dell'Interno nei termini specificati nel paragrafo 9 (pagina 16) oppure la ricusazione del contrassegno da parte del Ministero importeranno, come conseguenza, l'assoluta impossibilità di presentare liste di candidati presso i singoli Uffici elettorali circoscrizionali.**  
[Art. 11, primo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18]
- 4 Nel caso in cui più partiti intendano presentare un'unica lista di candidati, essi possono presentare, a tal fine, un con-



trassegno composito che riproduca il loro contrassegno insieme a quello di altro o di altri partiti.

5 Ai partiti che non abbiano un simbolo tradizionale nonché ai gruppi politici è fatto assoluto divieto di presentare contrassegni che siano identici o confondibili con quelli che riproducano simboli utilizzati tradizionalmente da partiti ovvero che riproducano simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore.

6 Per quanto concerne i contrassegni non tradizionali — **ferma restando la necessità che non siano confondibili con quelli tradizionalmente usati dai partiti presenti in Parlamento** — la priorità nella presentazione costituisce titolo; quindi sarà rivolto invito a sostituire — e, in caso di mancata sostituzione, saranno ricusati — i contrassegni che risulteranno identici o confondibili con quelli presentati in precedenza.

[Art. 14, terzo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361]

7 Per quanto riguarda il concetto di confondibilità, l'art. 14 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, nella formulazione attualmente in vigore, precisa che costituiscono "elementi di confondibilità", congiuntamente o isolatamente considerati: la rappresentazione grafica e cromatica generale; i simboli riprodotti; i singoli dati grafici; le espressioni letterali; le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o delle finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento anche se in diversa composizione o rappresentazione grafica.

8 Neppure è ammessa la presentazione di contrassegni effettuata con il solo scopo di precludere surrettiziamente l'uso del contrassegno ad altri soggetti politici interessati a utilizzarlo.

9 È fatto divieto di presentare contrassegni nei quali siano riprodotti immagini o soggetti religiosi.

[Art. 14, settimo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361]

10 Il contrassegno, che può essere anche figurato, dev'essere depositato in tre esemplari.

[Art. 15, ultimo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361]

11 Per evitare inconvenienti e difficoltà in ordine all'esatta riproduzione dei contrassegni presentati, si ritiene opportuno suggerire che i simboli siano disegnati su carta lucida ad inchiostro di china o tipografico. Qualora i contrassegni vengano presentati a colori, per consentire una loro più fedele riproduzione sulle schede di votazione e sui manifesti recanti le liste dei candidati, è opportuno che i contrassegni medesimi siano disegnati su carta bianca del tipo patinata opaca e possibilmente anche in fotocolor. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a. si pone, comunque, a disposizione di tutti i partiti o gruppi politici per la realizzazione dei simboli da depositare.

12 È opportuno, inoltre, che i contrassegni vengano presentati in due misure diverse:

- UNA MISURA DEL CONTRASSEGNO, in tre esemplari, circoscritto da un cerchio del diametro di 10 cm, da utilizzare per la sua riproduzione sui manifesti recanti le liste dei candidati;

- UN'ALTRA MISURA DELLO STESSO CONTRASSEGNO, anch'esso in tre esemplari, circoscritto da un cerchio del **diametro di 3 cm**, da utilizzare per la riproduzione sulle schede di votazione.

[Art. 15, primo comma, secondo periodo, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, aggiunto dall'art. 1-bis, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2009, n. 26]

13 In tal modo gli stessi partiti o gruppi politici avranno anche la possibilità di avere un'esatta e immediata cognizione

di come risulterà sulla scheda di votazione il contrassegno da loro prescelto.

<sup>14</sup> Dovranno risultare racchiuse nel cerchio anche le diciture e le espressioni che fanno parte del contrassegno.

<sup>15</sup> Le due dimensioni (10 cm e 3 cm) dovranno contenere lo stesso contrassegno perfettamente identico in entrambe le riproduzioni, in modo da evitare dubbi su quale dei due disegni siano state riprodotte esattamente le caratteristiche del simbolo del partito o gruppo.

## **§ 2. – Termini entro i quali devono essere depositati i contrassegni di lista presso il Ministero dell'Interno.**

<sup>1</sup> Il deposito dei contrassegni di lista presso il Ministero dell'Interno dev'essere effettuato dalle ore 8 del 49° giorno alle ore 16 del 48° giorno precedente quello della votazione.

[Art. 11, primo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18]

<sup>2</sup> La votazione avrà luogo sabato 6 e domenica 7 giugno 2009; ai fini del computo dei termini del procedimento elettorale (ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 3 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 26 del 2009), si considera "giorno della votazione" quello della domenica e pertanto i contrassegni dovranno essere depositati domenica 19 e lunedì 20 aprile 2009.

<sup>3</sup> Ai fini del deposito, l'apposito ufficio del Ministero dell'Interno resterà aperto il primo giorno dalle ore 8 alle ore 20 e il secondo giorno dalle ore 8 alle ore 16.

### § 3. – Modalità per il deposito dei contrassegni presso il Ministero dell'Interno.

- 1 Il deposito del contrassegno di lista dev'essere effettuato da una persona munita di MANDATO AUTENTICATO DA UN NOTAIO, rilasciato dal presidente o dal segretario del partito o del gruppo politico organizzato.

[Art. 15, primo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361]

- 2 La persona incaricata di depositare il contrassegno presso il Ministero dell'Interno **deve eleggere domicilio in Roma** per poter ricevere le comunicazioni e le notificazioni previste dall'art. 16 dal testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957.

[Art. 11, secondo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18]

- 3 Qualora venga depositato un contrassegno composto, cioè formato, al suo interno, da due o più simboli, è necessario che la persona sia munita di MANDATO, SEMPRE AUTENTICATO DA UN NOTAIO, rilasciato da tutti i presidenti o segretari dei partiti o dei gruppi politici ai quali appartengono i singoli simboli della composizione.

[Art. 15, primo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361]

- 4 Nel caso in cui il contrassegno contenga uno o più nominativi di persone diverse dal mandante o dal depositante, è necessario presentare, contestualmente al contrassegno, espresso consenso all'uso di tale o tali nominativi da parte degli interessati, con firma autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.

- 5 Se il contrassegno sia depositato dallo stesso presidente o segretario del partito o del gruppo politico, questi deve, a richiesta, dimostrare tale sua qualità con idonea documentazione.

- 6 Non è ammesso il deposito presso il Ministero dell'Interno di più di un contrassegno da parte della medesima persona.

- 7 **Non può essere conferito mandato da una medesima persona a depositare più di un contrassegno. Inoltre una medesima persona non può conferire mandato a depositare un contrassegno e poi depositarne un altro.**

[Art. 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e art. 1, commi 1 e 2, del d.P.R. 5 gennaio 1994, n. 14]

#### **§ 4. - Esame dei contrassegni da parte del Ministero dell'Interno.**

- 1 Scaduto il termine entro il quale debbono essere depositati i contrassegni di lista presso il Ministero dell'Interno (ore 16 di lunedì 20 aprile 2009), questo Dicastero esaminerà i contrassegni depositati in base alle disposizioni contenute nell'art. 11 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e negli articoli 14 e 15 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361 [pagina 6, paragrafo 1].

- 2 Compiuto l'esame, il Ministero — per i contrassegni risultati regolari — nei due giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito (47° e 46° giorno antecedente quello della votazione), restituirà un esemplare al rispettivo depositante con l'attestazione dell'avvenuto deposito e della sua regolarità.

[Art. 11, primo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18]

[Art. 16, primo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361]

- 3 Qualora i contrassegni risultino essere in contrasto con le norme sopra illustrate, il Ministero, sempre tra il 47° e il 46° giorno antecedente quello della votazione, inviterà i depositanti a sostituirli entro 48 ore dalla notifica dell'avviso contenente il suddetto invito alla sostituzione.

[Art. 16, secondo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361]

- 4 Nel caso in cui non vengano designati i rappresentanti dei partiti o gruppi politici incaricati di depositare le liste dei

candidati e i relativi documenti presso i rispettivi Uffici centrali circoscrizionali [pagina 15, capitolo II], il deposito del contrassegno sarà considerato senza effetti.

### § 5. – Opposizioni contro le decisioni del Ministero dell'Interno relative ai contrassegni.

1 Le decisioni adottate dal Ministero dell'Interno relative all'ammissione o all'invito a sostituire i contrassegni di lista non sono definitive. Contro le decisioni del Ministero è ammessa opposizione all'Ufficio elettorale nazionale costituito presso la Corte suprema di cassazione.

[Art. 16, terzo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361]

2 Possono presentare opposizione sia coloro che abbiano ricevuto l'invito a sostituire il proprio contrassegno, sia gli altri depositanti quando ritengano che uno dei contrassegni ammessi sia confondibile con un altro contrassegno depositato.

3 Per mettere gli interessati in grado di conoscere i contrassegni depositati il Ministero dell'Interno esporrà in apposite bacheche tutti i simboli presentati.

4 Le opposizioni debbono essere presentate al Ministero dell'Interno **entro 48 ore dalla sua decisione.**

[Art. 16, ultimo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361]

5 Sia per le opposizioni contro l'invito a sostituire il proprio contrassegno, sia per le opposizioni contro l'ammissione di altri contrassegni, i termini decorrono dall'avvenuta comunicazione che il Ministero dell'Interno è tenuto a fare a norma dell'art. 16, primo e secondo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361.

6 Le opposizioni debbono essere redatte in carta libera e debbono essere notificate ai depositanti di contrassegni che vi

abbiano interesse entro lo stesso termine previsto per presentare opposizione.

- 7 La prova dell'avvenuta notificazione dev'essere allegata all'atto di opposizione.

## **§ 6. – Decisioni dell'Ufficio elettorale nazionale sulle opposizioni relative ai contrassegni di lista.**

- 1 Il Ministero dell'Interno farà pervenire le opposizioni all'Ufficio elettorale nazionale presso la Corte suprema di cassazione man mano che le stesse saranno presentate. Il predetto ufficio deciderà entro 48 ore dalla ricezione, sentiti i depositanti dei contrassegni che vi abbiano interesse.

[Art. 16, ultimo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361]

- 2 L'Ufficio elettorale nazionale, appena adottate le proprie decisioni, le comunicherà agli interessati e al Ministero dell'Interno.

- 3 **Si sottolinea che, qualora venga respinta un'opposizione contro l'invito del Ministero a sostituire il contrassegno, il simbolo ricusato non può essere più sostituito.**

[Art. 11, terzo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18]

- 4 Se l'Ufficio elettorale nazionale accolga un'opposizione contro l'ammissione di altri contrassegni, coloro il cui contrassegno sia stato riconosciuto confondibile con un altro simbolo presentato debbono depositare presso il Ministero dell'Interno, entro 48 ore dalla notificazione della predetta decisione, un nuovo contrassegno che NON contenga gli accertati elementi di confondibilità.

## **§ 7. – Comunicazione agli Uffici elettorali circoscrizionali dei contrassegni di lista ammessi.**

- 1 Il Ministero dell'Interno, appena avrà adottato le proprie definitive decisioni, trasmetterà ai singoli Uffici elettorali circoscrizionali costituiti presso le Corti d'appello di Milano, Venezia, Roma, Napoli e Palermo, per gli ulteriori provvedimenti di competenza, la riproduzione tipografica di tutti i contrassegni di lista regolarmente ammessi.



## CAPITOLO II

DESIGNAZIONE  
PRESSO IL MINISTERO DELL' INTERNO  
DEI RAPPRESENTANTI  
DEI PARTITI O GRUPPI POLITICI  
INCARICATI DI PRESENTARE  
LE LISTE DEI CANDIDATI  
PRESSO GLI UFFICI ELETTORALI  
CIRCOSCRIZIONALI

**§ 8. – Designazione presso il Ministero dell'Interno dei rappresentanti incaricati di presentare le liste dei candidati presso gli Uffici elettorali circoscrizionali.**

<sup>1</sup> Il deposito obbligatorio del contrassegno di lista presso il Ministero dell'Interno ha lo scopo di dare ai partiti o gruppi politici – tenuto conto del particolare sistema previsto dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, per il riparto dei seggi in sede nazionale – la certezza di poter contraddistinguere le proprie liste con il contrassegno che hanno prescelto in tutte le circoscrizioni nelle quali intendono presentarsi.

<sup>2</sup> Allo stesso fine e per assicurare una stretta connessione tra il deposito del contrassegno e la presentazione delle liste dei candidati nelle singole circoscrizioni, l'art. 11, quarto comma, lettera *a*), della legge 24 gennaio 1979, n. 18, dispone che **i partiti o gruppi politici debbono designare** – contemporaneamente al deposito del contrassegno presso il

Ministero dell'Interno – i nominativi di coloro che saranno incaricati di depositare le liste dei candidati presso i singoli Uffici elettorali circoscrizionali.

- 3 La mancata designazione dei predetti nominativi importerà, come conseguenza, l'assoluta impossibilità per i partiti o gruppi politici di presentare liste di candidati.

**§ 9. – Modalità e termini per la presentazione delle designazioni dei rappresentanti del partito o gruppo politico, incaricati di depositare le liste dei candidati.**

- 1 L'art. 11, quarto comma, della legge n. 18 dispone che la presentazione delle designazioni dei rappresentanti del partito o gruppo politico – incaricati di depositare la lista dei candidati e i relativi documenti presso il rispettivo Ufficio elettorale circoscrizionale – dev'essere effettuata presso il Ministero dell'Interno contemporaneamente al deposito del contrassegno, vale a dire **non prima delle ore 8 del 49° giorno e non oltre le ore 16 del 48° giorno antecedente quello della votazione, cioè domenica 19 aprile 2009 dalle ore 8 alle ore 20 e lunedì 20 aprile 2009 dalle ore 8 alle ore 16.**

- 2 Per ogni circoscrizione dovranno essere designati un rappresentante effettivo e un rappresentante supplente del partito o gruppo politico.

- 3 Di ogni rappresentante deve essere indicato in modo chiaramente leggibile nome, cognome, luogo e data di nascita. La completezza e la precisione dei dati richiesti è necessaria per evitare ogni possibile contestazione all'atto della presentazione delle liste presso i singoli Uffici elettorali circoscrizionali.

4 La designazione dev'essere fatta con un unico atto per tutte le circoscrizioni. L'atto dev'essere autenticato da un notaio.

5 In caso di liste esonerate dall'obbligo delle sottoscrizioni a norma dell'art. 12, quarto comma, della legge n. 18, a tale rappresentante può essere espressamente conferito, con le stesse modalità, anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste; in alternativa, tali liste possono essere sottoscritte direttamente dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico.

### § 10. – Comunicazione delle designazioni dei rappresentanti dal Ministero dell'Interno agli Uffici elettorali circoscrizionali.

1 Il Ministero dell'Interno comunica ai singoli Uffici elettorali circoscrizionali le designazioni dei rappresentanti che i partiti o gruppi politici hanno presentato per la rispettiva circoscrizione, specificando se ai singoli rappresentanti sia stato conferito anche il mandato di sottoscrivere la lista.

2 La comunicazione verrà effettuata entro il 41° giorno antecedente quello della votazione, cioè in tempo utile affinché gli Uffici elettorali circoscrizionali possano tenere presenti i nominativi dei designati nel momento in cui saranno presentate le singole liste di candidati.

[Art. 11, quinto comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18]

3 Si richiama la particolare attenzione dei partiti o gruppi politici sulla circostanza che – contrariamente a quanto previsto per le elezioni politiche – **non è consentito designare nuovi nominativi di rappresentanti in sostituzione di quelli precedentemente segnalati al Ministero dell'Interno.**

CAPITOLO III

DESIGNAZIONE  
PRESSO IL MINISTERO DELL' INTERNO  
DEI DELEGATI  
DEI PARTITI O GRUPPI POLITICI  
PER CIASCUNO  
DEGLI ALTRI STATI MEMBRI  
DELL' UNIONE EUROPEA

**§ 11. – Designazione dei delegati dei partiti o gruppi politici presso gli altri Stati membri dell'Unione europea.**

1     Con lo stesso atto contenente le designazioni dei rappresentanti incaricati di effettuare il deposito della lista in ciascuna circoscrizione del territorio nazionale, i partiti o gruppi politici organizzati possono designare anche un delegato effettivo e un delegato supplente per ciascuno degli altri Stati membri dell'Unione europea (1) indicando con chiarezza il relativo nome, cognome, luogo e data di nascita.

[Art. 11, quarto comma, lettera *b*), della legge 24 gennaio 1979, n. 18]

---

(1) – Gli altri Stati membri dell'Unione europea sono, oltre l'Italia: l'Austria, il Belgio, la Bulgaria, la Danimarca, l'Estonia, la Finlandia, la Francia, la Germania, la Grecia, l'Irlanda, la Lettonia, la Lituania, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, la Polonia, il Portogallo, la Gran Bretagna (Regno Unito), la Repubblica Ceca, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Malta, la Romania, la Slovacchia, la Slovenia, la Spagna, la Svezia, l'Ungheria.

2 I predetti delegati — oppure una persona da essi autorizzata con un atto autenticato da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni [pagina 27, nota (2)], o da un'autorità diplomatica o consolare italiana — hanno diritto di designare un rappresentante effettivo e un rappresentante supplente del partito o gruppo politico per ciascuna circoscrizione consolare dello Stato membro dell'Unione per il quale siano stati designati nonché un rappresentante effettivo e un rappresentante supplente della lista presso l'ufficio di ciascuna sezione che sarà istituita nel territorio di detti paesi, nell'ambito della medesima circoscrizione consolare.

3 L'argomento è trattato nel capitolo X [pagina 71].

4 In questa sede si rappresenta che l'indicazione dei delegati per i paesi membri dell'Unione europea non è obbligatoria. La mancata indicazione importerà, come conseguenza per il partito, unicamente l'impossibilità di procedere alle designazioni più sopra specificate, rimanendo ovviamente impregiudicata la possibilità di presentare liste di candidati presso le singole circoscrizioni elettorali in Italia.

## § 12. — Termini entro i quali debbono essere presentate le designazioni dei delegati al Ministero dell'Interno.

1 Le designazioni dei delegati dei partiti o gruppi politici per i paesi dell'Unione europea debbono essere presentate presso il Ministero dell'Interno contemporaneamente al deposito del contrassegno, vale a dire dalle ore 8 del 49° giorno sino alle ore 16 del 48° giorno antecedente quello della votazione.

[Art. 11, quarto comma, lettera b), della legge 24 gennaio 1979, n. 18]

**§ 13. – Adempimenti del Ministero dell'Interno in ordine alla designazione dei delegati dei partiti o gruppi politici per ciascuno degli altri Stati membri dell'Unione europea.**

- <sup>1</sup> Il Ministero dell'Interno rilascerà un'attestazione circa l'avvenuta designazione dei delegati di cui al paragrafo 11 [pagina 18].

[Art. 11, quinto comma, lettera b), della legge 24 gennaio 1979, n. 18]

- <sup>2</sup> La relativa ricevuta costituirà il titolo di legittimazione per i delegati stessi a designare, a loro volta, i rappresentanti della lista per ciascuna circoscrizione consolare e i rappresentanti presso i singoli uffici di sezione istituiti nel territorio della medesima circoscrizione consolare (art. 31 della legge 24 gennaio 1979, n. 18).

SECONDA PARTE

PRESENTAZIONE

DELLE LISTE

DEI CANDIDATI

PRESSO GLI UFFICI ELETTORALI

CIRCOSCRIZIONALI

## CAPITOLO IV

## FORMAZIONE

## DELLE LISTE DEI CANDIDATI

**§ 14. – Elenco dei documenti necessari per presentare una lista di candidati presso ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale.**

1 Per presentare una lista di candidati la legge richiede la produzione dei seguenti documenti:

- a)* dichiarazione di presentazione della lista dei candidati;
- b)* certificato nel quale si attesta che i presentatori (cioè i sottoscrittori) della lista sono elettori di un comune della circoscrizione;
- c)* dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato;
- d)* certificato con cui si attesta che ciascuno dei candidati della lista è iscritto nelle liste elettorali di un comune della Repubblica.

2 Il contenuto dei suddetti documenti viene illustrato nei paragrafi successivi.

3 Il contrassegno di lista – che dev'essere già stato depositato presso il Ministero dell'Interno e da questo ammesso e comunicato a ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale [pagina 6, capitolo I] – non dev'essere allegato agli atti relativi alle candidature; i partiti o gruppi politici, nel momento in cui depositano le liste dei candidati presso gli Uffici elettorali circoscrizionali, debbono riportare, nella relativa dichiarazione di presentazione, il contrassegno già depositato presso il Ministero e da questo ammesso [pagina 31, paragrafo 16, lettera E)].



## § 15. – Liste di candidati.

1 L'iniziativa di formare le liste dei candidati per ognuna delle cinque circoscrizioni elettorali spetta ai partiti o gruppi politici organizzati che abbiano regolarmente depositato presso il Ministero dell'Interno il contrassegno di lista (art. 11 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e art. 14 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361) nonché le designazioni dei rappresentanti incaricati di depositare le liste presso gli Uffici elettorali circoscrizionali.

[Art. 11, quarto comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18]

2 **Ogni lista deve comprendere un numero di candidati, aventi almeno 25 anni di età alla data del 7 giugno 2009, non inferiore a tre e non superiore al numero dei membri del Parlamento europeo assegnati alla circoscrizione.**

[Art. 12, ottavo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18]

3 Il numero dei membri del Parlamento europeo assegnati a ogni circoscrizione è determinato con d.P.R. che viene pubblicato contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi elettorali (essendo assegnati all'Italia 72 seggi, alla circoscrizione Italia Nord-occidentale spettano 19 seggi, alla circoscrizione Italia Nord-orientale spettano 13 seggi, alla circoscrizione Italia Centrale spettano 14 seggi, alla circoscrizione Italia Meridionale spettano 18 seggi, alla circoscrizione Italia Insulare spettano 8 seggi).

[Art. 2, terzo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18]

4 La lista deve riportare, *per ciascuno dei candidati che la compongono*, il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita. Per le donne coniugate o vedove può essere aggiunto anche il cognome del marito.

[Art. 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e art. 18, secondo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361]

5 Si ricorda che, ai sensi della vigente normativa in materia di pari opportunità tra uomo e donna (art. 56 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198) [pagina 147], nell'insieme delle liste circoscrizionali aventi un medesimo contrassegno, nelle prime due elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia successive all'entrata in vigore della legge 8 aprile 2004, n. 90 (e quindi anche per quelle del 2009), nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; ai fini del computo sono escluse le candidature plurime; in caso di quoziente frazionario, si procede all'arrotondamento all'unità prossima.

6 In caso di mancato rispetto di detta proporzione, i movimenti e i partiti politici presentatori di liste subiscono la riduzione, fino ad un massimo della metà, dell'importo relativo al rimborso delle spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, in misura direttamente proporzionale al numero di candidati in più rispetto a quello massimo consentito.

[Art. 56, commi 1 e 2, primo periodo, del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198]

7 **Sono comunque inammissibili (quindi non valide) le liste circoscrizionali che non prevedono la presenza di candidati di entrambi i sessi.**

[Art. 56, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198]

## **§ 16. – Dichiarazione di presentazione di una lista di candidati.**

1 La lista dei candidati dev'essere presentata con un'apposita dichiarazione scritta. La legge non prescrive una particolare formulazione per detta dichiarazione: sarà quindi sufficiente che essa contenga i requisiti sostanziali che la legge stessa richiede.

- 2 Si allegano due schemi di dichiarazione di presentazione di una lista di candidati [pagina 83, allegato n. 1, per le liste che non hanno l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni; pagina 89, allegati n. 2 e n. 2-bis, per le liste che invece devono raccogliere le sottoscrizioni] e che i presentatori possono prendere a modello, ove lo credano, a seconda che la lista si trovi nella fattispecie prevista dalla legge per raccogliere le sottoscrizioni ovvero sia esonerata da tale onere.
- 3 La dichiarazione di presentazione, per essere regolare, deve contenere i requisiti essenziali richiesti dalla legge, che vengono specificati qui di seguito.

#### **A) Numero dei sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista.**

[Art. 12, secondo e terzo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18]

- 1 La dichiarazione di presentazione della lista di candidati, *per ogni singola circoscrizione*, dev'essere sottoscritta da non meno di 30.000 e non da più di 35.000 elettori della circoscrizione medesima; almeno il 10% del predetto numero minimo di elettori (corrispondente ad almeno 3.000 elettori) deve risultare iscritto nelle liste elettorali di ogni regione che fa parte della circoscrizione, pena la nullità della lista.
- 2 È stato chiesto altre volte se, fra i presentatori delle liste, possano figurare gli stessi candidati. Il Ministero ritiene di confermare la soluzione negativa data al quesito, sia per la logica incompatibilità che sembra sussistere tra la qualità di candidato e quella di presentatore della propria candidatura, sia per un'esigenza di serietà alla quale va informata l'esecuzione di un adempimento assai delicato del procedimento preliminare alla votazione.

- 3 Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di una lista di candidati [art. 20, sesto comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361] sotto pena di gravi sanzioni [ammenda da 200 a 1.000 euro: art. 106 del citato testo unico].

### **B) Liste che non devono raccogliere le sottoscrizioni.**

[Art. 12, quarto comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18]

- 1 • **Nessuna sottoscrizione è richiesta** per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nel Parlamento italiano nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia anche in una sola delle Camere.

[Art. 12, quarto comma, primo periodo, prima parte]

- 2 • **Nessuna sottoscrizione è richiesta** per i partiti o gruppi politici che, nelle ultime elezioni politiche, hanno presentato candidature con proprio contrassegno e hanno ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere.

[Art. 12, quarto comma, primo periodo, seconda parte]

- 3 • **Nessuna sottoscrizione è richiesta** per i partiti o gruppi politici che, nell'ultima elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, hanno presentato candidature con proprio contrassegno e hanno ottenuto almeno un seggio tra i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

[Art. 12, quarto comma, secondo periodo]

- 4 • **Nessuna sottoscrizione è richiesta** nel caso in cui la lista di candidati sia contraddistinta da un contrassegno composito nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere.

[Art. 12, quarto comma, terzo periodo]

- 5 I partiti o gruppi politici che, in base alle suddette disposizioni, hanno diritto all'esonero dalle sottoscrizioni conservano tale diritto anche se apportano modifiche al proprio contrassegno tradizionalmente utilizzato.

### **C) Sottoscrizione della dichiarazione di presentazione della lista di candidati.**

[Art. 12, secondo, terzo, quarto e quinto comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18]

- 1 I. — IN CASO DI LISTA CON OBBLIGO DI SOTTOSCRIZIONI — per rendere più agevole e sicuro il lavoro dell'Ufficio elettorale circoscrizionale, il quale deve verificare il numero complessivo dei sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista nonché la circostanza che sia stata rispettata, per ognuna delle regioni che fanno parte di ciascuna circoscrizione elettorale, la percentuale dei sottoscrittori stessi nella misura precisata nella precedente lettera A) — è necessario che i presentatori pongano molta attenzione e cura affinché l'apposizione delle firme avvenga separatamente per ciascuna regione.

- 2 La firma di ciascuno degli elettori dev'essere apposta su appositi moduli [pagina 83, allegato n. 1] sui quali devono essere riportati il contrassegno di lista, il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita di ognuno dei candidati nonché il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita di ognuno dei sottoscrittori medesimi; la firma medesima dev'essere autenticata da uno dei soggetti indicati nell'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (2); dev'essere anche indicato il comune

---

(2) — L'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 [Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale], e successive modificazioni, è così formulato:

*(continua a pagina seguente)*

nelle cui liste elettorali è iscritto ogni elettore che sottoscrive (art. 20, quinto comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361).

- 3 La dichiarazione di presentazione della lista da parte di coloro che eventualmente non sappiano sottoscrivere o che

---

*(Prosecuzione della nota dalla pagina precedente)* « **Art. 14.**

1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29 [ora: dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533], dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, e dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti d'appello, dei tribunali e delle sezioni distaccate di tribunale, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.

2. L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui [al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15] [ora: art. 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), riportato qui di seguito].

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature ».

Il **d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445** [Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa], ha abrogato la legge 4 gennaio 1968, n. 15 (art. 77, comma 1), e ha disciplinato l'autenticazione delle sottoscrizioni nell'**art. 21, comma 2**, il quale dispone:

non siano in grado di farlo a causa di un impedimento fisico può essere effettuata con le modalità stabilite dall'art. 28, quarto comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570. Il presentatore che si trovi nelle anzidette condizioni può rendere la propria dichiarazione in forma verbale alla presenza di due testimoni innanzi a un notaio o al segretario comunale o ad un altro impiegato delegato dal sindaco. Di tale dichiarazione dev'essere redatto un apposito verbale che verrà allegato agli atti della presentazione della lista.

- 4 II. — IN CASO DI LISTA CHE SIA ESENTE DALL'OBBLIGO DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI, la dichiarazione di presentazione della lista (art. 12, quinto comma, della legge n. 18) [pagina 89, allegati n. 2 e n. 2-*bis*] dev'essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico oppure da un rappresentante specificamente da loro incaricato **con mandato autenticato da un notaio**, oppure dagli stessi rappresentanti ai quali sia stato già conferito mandato anche per tale incombenza al momento della designazione (pagina 17, paragrafo 9, quinto periodo) o ai quali tale mandato autenticato da un notaio venga conferito successivamente per la necessaria esibizione all'atto della presentazione delle candidature.

*{Prosecuzione della nota dalla pagina precedente}*

« Art. 21. - *Autenticazione delle sottoscrizioni.*

1. (*Omissis*).

2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal sindaco; in tale ultimo caso, l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'indennità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio (R) ».

- 5 La firma del presentatore della lista dev'essere autenticata da uno dei soggetti indicati nell'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 [pagina 27, nota (2)].

#### **D) Autenticazione delle firme dei sottoscrittori della lista.**

- 1 Le firme degli elettori che sottoscrivono la dichiarazione di presentazione di una lista di candidati devono essere autenticate da uno dei soggetti espressamente specificati nell'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni [pagina 27, nota (2)].
- 2 In base a questa disposizione sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano esclusivamente attribuite ai notai e che siano previste da leggi elettorali i notai stessi, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello, dei tribunali e delle sezioni distaccate dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali, gli assessori provinciali, i presidenti dei consigli comunali, i presidenti dei consigli provinciali, i consiglieri provinciali che abbiano comunicato la loro disponibilità al presidente della provincia, i consiglieri comunali che abbiano comunicato la propria disponibilità al sindaco, i presidenti dei consigli circoscrizionali, i vicepresidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali, i segretari provinciali, i funzionari incaricati dal sindaco e i funzionari incaricati dal presidente della provincia.
- 3 Il Ministero della Giustizia ha rappresentato che i pubblici ufficiali ai quali venga affidata la funzione di autenticare le firme dispongono di tale potere esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari.



4 A norma dello stesso art. 14, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53, l'autenticazione dev'essere redatta con le modalità attualmente previste dall'art. 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 [pagina 27, nota (2)], che sono le seguenti:

- l'autenticazione dev'essere redatta di seguito alla sottoscrizione, e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive;

- il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data ed il luogo dell'autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.

5 Inoltre, l'art. 14, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53, dispone che le sottoscrizioni, con le relative autenticazioni, sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature.

6 Per l'autenticazione è dovuto dai richiedenti, al notaio o al cancelliere, l'onorario di 0,05 euro per ogni sottoscrizione autenticata.

[Art. 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e art. 20, quinto comma, secondo periodo, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361]

### **E) Indicazione del contrassegno di lista nella dichiarazione di presentazione della medesima.**

1 Nella dichiarazione di presentazione della lista e nei relativi atti separati [pagina 83, allegato n. 1, per le liste esenti dall'obbligo di sottoscrizione; pagina 89, allegati n. 2 e n. 2-bis, per le liste che debbono

raccogliere le sottoscrizioni] dev'essere anche riportato il contrassegno con il quale si intende contraddistinguere la lista medesima. Il contrassegno può essere solamente uno di quelli depositati e ammessi presso il Ministero dell'Interno dal partito o gruppo politico che presenta la lista.

[Art. 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e art. 20, settimo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361]

<sup>2</sup> Il contrassegno della lista dev'essere descritto in maniera dettagliata in tutti i suoi elementi costitutivi per fare in modo che l'Ufficio elettorale circoscrizionale possa agevolmente individuarlo tra quelli che gli avrà comunicato il Ministero dell'Interno [pagina 14, paragrafo 7].

<sup>3</sup> Si richiama l'attenzione sul fatto che non possono presentare liste di candidati i partiti o gruppi politici che non abbiano regolarmente depositato il proprio contrassegno presso il Ministero dell'Interno.

<sup>4</sup> L'Ufficio elettorale circoscrizionale ricuserà le liste nella cui dichiarazione di presentazione sia indicato un *contrassegno diverso* da quello depositato dal partito o gruppo politico presso il Ministero dell'Interno.

<sup>5</sup> Sono in ogni caso validi gli atti che riportano il contrassegno sostituito su invito del Ministero dell'Interno, purché il contrassegno depositato in sua sostituzione sia stato ammesso dal Ministero medesimo.

**F) Indicazione dei nomi dei delegati di lista autorizzati a designare i rappresentanti della lista medesima.**

[Art. 12, undicesimo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18]

- 1 La dichiarazione di presentazione della lista deve contenere l'indicazione di un delegato effettivo e di un delegato supplente della lista medesima autorizzati a designare i rappresentanti di lista di cui si dirà nel capitolo IX (pagina 65), a ricevere le comunicazioni e a proporre i ricorsi di cui all'art. 13 della stessa legge n. 18 e ad assistere alle operazioni di sorteggio delle liste previste dal medesimo art. 13, primo comma.
- 2 Nulla vieta, poi, che la scelta cada su persone che non siano presentatori o che vengano designati come delegati alcuni candidati.
- 3 L'indicazione dei delegati di lista non è un requisito essenziale della dichiarazione di presentazione della lista.
- 4 Un'eventuale mancata indicazione di tali delegati non importerà la nullità della dichiarazione; avrà come conseguenza l'impossibilità, da parte del partito o gruppo politico presentatore della lista, di nominare propri rappresentanti presso le sezioni, presso gli Uffici elettorali provinciali e presso l'Ufficio elettorale circoscrizionale nonché l'impossibilità di presentare ricorsi contro le decisioni di eliminazione della lista o di suoi candidati e di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste.

**§ 17. – Liste di candidati espressione di una minoranza linguistica. – Dichiarazione di collegamento con un'altra lista.**

- 1 L'art. 12, nono comma, della legge n. 18 prevede la facoltà che i partiti o gruppi politici, i quali siano espressione delle minoranze linguistiche francese della Valle d'Aosta, tedesca della Provincia autonoma di Bolzano e slovena del Friuli -

Venezia Giulia, si colleghino con un'altra lista della stessa circoscrizione presentata da un partito o gruppo politico presente con lo stesso contrassegno in tutte e cinque le circoscrizioni elettorali.

2 A tal fine sia la lista della minoranza linguistica, sia la lista presente in tutte le circoscrizioni devono indicare, nella rispettiva dichiarazione di presentazione di lista – fermi restando i requisiti essenziali della dichiarazione illustrati nel precedente paragrafo (pagina 24) – anche la lista con la quale intendono collegarsi.

3 I requisiti della dichiarazione di collegamento e il relativo esame da parte dell'Ufficio elettorale circoscrizionale sono indicati nel paragrafo 27 (VI, pagina 54).

4 Negli allegati schemi di dichiarazione [pagina 83, allegato n. 1; pagina 89, allegati n. 2 e n. 2-bis] è prevista anche l'ipotesi del collegamento; i medesimi schemi possono essere presi a modello ove i presentatori lo ritengano opportuno.

### **§ 18. – Esibizione dei certificati nei quali si attesta che i sottoscrittori della lista sono elettori della circoscrizione.**

1 A pagina 25 [paragrafo 16, lettera A)] è stato ricordato che la dichiarazione di presentazione della lista di candidati dev'essere sottoscritta da non meno di 30.000 e non più di 35.000 elettori della circoscrizione, dei quali almeno 3.000 (corrispondenti al 10% del predetto minimo) iscritti nelle liste elettorali di ognuna delle regioni che fanno parte della circoscrizione.

2 Per garantire l'esistenza di tale condizione e per rendere facile e rapido l'accertamento della medesima è **necessario**

che la lista di candidati sia corredata dei certificati che dimostrino che i sottoscrittori della lista sono in possesso del requisito di elettore di un comune della circoscrizione.

- 3 I certificati possono essere anche collettivi, cioè redatti in unico atto, e debbono essere rilasciati dai Sindaci dei singoli Comuni nelle cui liste elettorali sono iscritti i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione di ogni lista.

[Art. 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e art. 20, terzo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361]

- 4 **Il rilascio dei certificati deve avvenire entro il termine perentorio di 24 ore dalla richiesta.**

[Art. 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e art. 20, quarto comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361]

- 5 La legge prevede a carico del Sindaco inadempiente la sanzione della reclusione da sei mesi a un anno: se l'inadempimento non è doloso, la pena è diminuita della metà.

[Art. 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e art. 105 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361]

- 6 Ogni ritardo, doloso o colposo, da parte dei Sindaci nel rilasciare tali certificati recherebbe gravissimo pregiudizio alla presentazione delle liste nei termini prescritti; pertanto ciò dev'essere assolutamente evitato con l'uso tempestivo dei mezzi che la legge pone a disposizione dell'Autorità governativa.

- 7 I Prefetti dovranno quindi avvalersi, nel caso, della facoltà loro concessa dall'art. 54, comma 8, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (3), per inviare, appena se ne manifestasse la ne-

---

(3) – L'art. 54, comma 8, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è così formulato:

« Art. 54.

*Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale*

1. - 7. (Omissis).

(continua a pagina seguente)

cessità, presso il Comune inadempiente, un Commissario per l'immediato rilascio dei certificati.

### § 19. – Dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato.

- 1 Un altro documento da allegare alla lista è la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato.

[Art. 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e art. 18, comma 5, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361]

- 2 Il candidato può accettare la candidatura in una o in più circoscrizioni ovvero in tutte ma non può essere compreso in liste che abbiano contrassegni diversi, pena la nullità della sua elezione.

[Art. 12, sesto comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18]

- 3 Nella dichiarazione di accettazione della candidatura il candidato medesimo deve aver cura di indicare esplicitamente se egli abbia accettato la candidatura in altre circoscrizioni e di precisare, in caso affermativo, quali siano tali circoscrizioni.

[Art. 12, settimo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18]

- 4 Non è richiesta alcuna formalità particolare per redigere la dichiarazione di accettazione della candidatura; la medesima può essere formulata nei termini che ciascun candidato ritiene più opportuni.

---

*(Prosecuzione della nota dalla pagina precedente)*

8. Ove il sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il prefetto può nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.

9. - 10. *(Omissis)* ».

- 5 La dichiarazione dev'essere singola, non collettiva, né può contenere condizioni o riserve che si pongano in contrasto con la legge o che rendano dubbia la volontà di accettare la candidatura.
- 6 L'accettazione della candidatura da parte dei singoli candidati è richiesta nel momento in cui viene presentata la lista. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati o le sottoscrizioni le cui autenticazioni rechino, eventualmente, una data anteriore all'accettazione della candidatura stessa devono ritenersi assolutamente regolari.
- 7 A pagina 99 [allegato n. 3] è riportato uno schema di dichiarazione.
- 8 La dichiarazione di accettazione della candidatura dev'essere firmata dal candidato e autenticata da uno dei soggetti indicati dall'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 [pagina 27, nota (2)].
- 9 Per i candidati italiani e per i candidati di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea che si trovino eventualmente all'estero, l'autenticazione della dichiarazione di accettazione della candidatura dev'essere effettuata da un'autorità diplomatica o consolare italiana.

**§ 20. – Esibizione dei certificati nei quali si attesta che i candidati compresi nella lista sono elettori.**

- 1 Per evitare che persone prive dell'elettorato attivo partecipino alle elezioni in qualità di candidati e possano falsare la regolarità del procedimento, l'art. 20, secondo comma, del testo unico n. 361 richiede esplicitamente che l'atto di presentazione delle candidature sia corredato dei certificati nei

quali si attesta che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica (4).

- 2 Per quanto riguarda il rilascio di tali certificati valgono le modalità e garanzie richiamate a pagina 34 [paragrafo 18] per il rilascio degli analoghi certificati relativi alla qualità di elettore dei sottoscrittori della lista.

### § 21. – Candidati cittadini di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea.

- 1 I candidati che siano cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia dovranno presentare *anche* una dichiarazione formale nella quale è necessario che siano indicati i seguenti elementi:

- a) la cittadinanza;
- b) l'indirizzo in Italia;
- c) il comune o la circoscrizione dello Stato di origine nelle cui liste l'elettore è iscritto;
- d) la dichiarazione che l'elettore non è candidato alle elezioni del Parlamento europeo in alcun altro Stato dell'Unione europea e che non presenterà la propria candidatura per la stessa elezione in altro Stato dell'Unione (5).

- 2 Alla dichiarazione dev'essere allegata [art. 2, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con, modificazioni, dalla

---

(4) – La certificazione rilasciata da una delle due Camere, nella quale si attesta che il candidato o il sottoscrittore è un parlamentare in carica, è equipollente al certificato elettorale in quanto il possesso di tale qualifica presuppone la permanenza del diritto di voto in capo all'interessato [Corte suprema di cassazione, Ufficio centrale nazionale, decisione 26 febbraio 1994].

(5) – Si riporta una parte dell'art. 2 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408 [Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo], convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483:

« Art. 2.

*Modalità di esercizio dell'elettorato attivo e passivo*

1. - 5. (Omissis).

(continua a pagina seguente)



legge 3 agosto 1993, n. 483] un' idonea certificazione, rilasciata dalle autorità competenti dello Stato di origine, nella quale si attesta che l'interessato gode, nello Stato stesso, dell'elettorato passivo o che non risulta decaduto da tale diritto. Alla certificazione dev'essere allegata una traduzione in lingua italiana che sia stata certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale [art. 33, comma 3, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445] (6).

*(Proseguimento della nota dalla pagina precedente)*

6. Il cittadino di altro Stato membro dell'Unione che intenda presentare la propria candidatura ai sensi dell'articolo 4 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1989, n. 9, deve produrre alla cancelleria della corte d'appello competente, all'atto del deposito della lista dei candidati, oltre alla documentazione richiesta per i candidati nazionali, una dichiarazione formale contenente l'indicazione:

- a) della cittadinanza e dell'indirizzo in Italia;
- b) del comune o circoscrizione dello Stato di origine nelle cui liste è eventualmente iscritto;
- c) che non è candidato e che non presenterà la propria candidatura per la stessa elezione del Parlamento europeo in alcun altro Stato dell'Unione.

7. La dichiarazione di cui al comma 6 deve essere accompagnata da una certificazione dell'autorità competente dello Stato d'origine attestante che l'interessato gode nello Stato stesso dell'elettorato passivo o che non risulta che egli sia decaduto da tale diritto.

8. La corte d'appello competente informa l'interessato della decisione relativa all'ammissibilità della candidatura. In caso di rifiuto della candidatura, l'interessato fruisce delle stesse forme di tutela giurisdizionale consentite, in casi analoghi, ai candidati italiani.

9. La corte d'appello comunica alle competenti autorità degli Stati di origine i nominativi dei cittadini che hanno presentato la propria candidatura in Italia.».

(6) – L'art. 33 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 [Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa], è così formulato:

« Art. 33.

*Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero.*

*(continua a pagina seguente)*

- 3 Qualora venga riaccolta la candidatura del cittadino di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea, l'interessato può ricorrere alle forme di tutela giurisdizionale previste per i candidati italiani.

## § 22. – Esenzione dal pagamento delle imposte di bollo.

- 1 Gli atti e i documenti richiesti dalla legge a corredo della presentazione delle candidature sono esenti dall'imposta di bollo.

---

(Proseguimento della nota dalla pagina precedente)

1. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all'estero davanti ad autorità estere sono, ove da queste richiesti, legalizzate a cura dei competenti organi, centrali o periferici, del Ministero competente, o di altri organi e autorità delegati dallo stesso.

2. Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione. Si osserva l'articolo 31.

[Art. 31 - (*Atti non soggetti a legalizzazione*). - 1. Salvo quanto previsto negli articoli 32 e 33, non sono soggette a legalizzazione le firme apposte da pubblici funzionari o pubblici ufficiali su atti, certificati, copie ed estratti dai medesimi rilasciati. Il funzionario o pubblico ufficiale deve indicare la data e il luogo del rilascio, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.].

3. Agli atti e documenti indicati nel comma precedente, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

4. (*Omissis*).

5. (*Omissis*).».

## CAPITOLO V

**PRESENTAZIONE  
DELLE LISTE DEI CANDIDATI  
PRESSO GLI UFFICI ELETTORALI  
CIRCOSCRIZIONALI**

**§ 23. – Modalità di presentazione delle liste dei candidati e della relativa documentazione.**

- <sup>1</sup> La presentazione delle liste di candidati, cioè la loro consegna all'Ufficio elettorale circoscrizionale costituito presso la Corte d'appello del capoluogo di circoscrizione (Milano, Venezia, Roma, Napoli e Palermo), è regolata dall'art. 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 e, per quanto non espressamente previsto, dagli articoli 20 e 21 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361.
- <sup>2</sup> Le liste dei candidati debbono essere presentate, per ciascuna circoscrizione, alla cancelleria della Corte d'appello presso la quale è costituito il rispettivo Ufficio elettorale circoscrizionale insieme agli atti indicati nel capitolo precedente.
- <sup>3</sup> La presentazione dev'essere effettuata da una delle persone che siano state preventivamente designate al Ministero dell'Interno.

[Art. 11, quarto comma, lettera *a*), della legge 24 gennaio 1979, n. 18]
- <sup>4</sup> Ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale, al termine delle proprie operazioni, assegna, ad ogni lista ammessa nella circoscrizione, un numero progressivo mediante sorteggio [pagina 58, paragrafo 31, I].

- 5 I contrassegni delle liste verranno riportati sui manifesti recanti le candidature della circoscrizione e sulle schede di votazione della circoscrizione medesima (7) secondo l'ordine risultato dal sorteggio stesso e non secondo quello relativo alla presentazione o all'ammissione delle liste.

## § 24. – Termini di presentazione.

- 1 Le liste dei candidati devono essere presentate presso ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale dalle ore 8 del 40° giorno antecedente la data della votazione alle ore 20 del 39° giorno antecedente l'anzidetta data.

[Art. 12, primo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18]

- 2 Poiché la votazione avrà luogo sabato 6 e domenica 7 giugno 2009 (ai fini del computo dei termini del procedimento elettorale, come detto, si considera “giorno della votazione” quello della domenica), le liste dovranno essere presentate martedì 28 e mercoledì 29 aprile 2009 dalle ore 8 alle ore 20.

- 3 Per rendere possibile la presentazione delle liste, LA CANCELLERIA DELLA CORTE D'APPELLO, presso la quale si è costituito ogni Ufficio elettorale circoscrizionale, RESTA APERTA NEI DETTI GIORNI, ANCHE SE FESTIVI, DALLE ORE 8 ALLE ORE 20.

---

(7) – « I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3.»

[Art. 15, primo comma, secondo periodo, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, aggiunto dall'art. 1-bis, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2009, n. 26]

## § 25. – Attività svolte dalla cancelleria della Corte d'appello nel momento della presentazione delle liste.

1 La cancelleria della Corte d'appello del capoluogo di ciascuna circoscrizione, *per ogni lista presentata*, deve accertare l'identità della persona che effettua il deposito della lista per verificare che la persona medesima sia stata effettivamente designata presso il Ministero dell'Interno, per la medesima circoscrizione, dal partito o gruppo politico cui appartiene la lista.

{Art. 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e art. 21 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361}

2 L'art. 21 citato dispone che, se ad effettuare il deposito della lista è una persona diversa da quelle espressamente designate {art. 11, quarto comma, lettera a), della legge n. 181}, la cancelleria della Corte d'appello ne deve fare espressa menzione nel verbale di ricevuta degli atti relativi alla presentazione della lista.

3 Per evitare contestazioni, si ritiene opportuno che le risultanze dell'accertamento anzidetto vengano inserite a verbale anche quando siano positive {pagina 103, allegato n. 4}.

4 Pertanto, per ogni lista depositata dev'essere redatto un verbale di ricevuta degli atti che riguardano la sua presentazione.

{Art. 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e art. 21, primo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361}

5 Il verbale dev'essere redatto in due esemplari e sottoscritto congiuntamente sia dal cancelliere sia dal presentatore.

6 Una delle due copie del verbale è immediatamente consegnata al presentatore; l'altra viene allegata agli atti relativi

alla lista di candidati da inviare all'Ufficio elettorale circoscrizionale.

- 7 A ciascuna lista è attribuito, dalla cancelleria, un numero d'ordine progressivo secondo l'ordine di presentazione; ciò ai soli fini della verbalizzazione, poiché tale numero è comunque ininfluenza ai fini della riproduzione dei contrassegni sui manifesti e sulle schede di votazione.
- 8 Nel verbale di ricevuta dovrebbe essere fatta menzione soltanto della lista dei candidati, del suo contrassegno, della designazione dei delegati di lista e del numero d'ordine attribuito a ciascuna lista al momento della presentazione; appare tuttavia raccomandabile che il verbale contenga anche l'elenco particolareggiato di tutti gli atti presentati per evitare eventuali contestazioni nel caso di documentazioni incomplete.

[Art. 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e art. 21, secondo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361]
- 9 Per lo stesso scopo sarà bene indicare nel verbale il giorno e l'ora precisa in cui viene presentata la lista.
- 10 La cancelleria, subito dopo aver ricevuto le singole liste con i relativi documenti, deve rimetterle all'Ufficio elettorale circoscrizionale per l'esame e le determinazioni di propria competenza.

## CAPITOLO VI

L'UFFICIO ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE  
E LE SUE OPERAZIONI  
RELATIVE ALL' ESAME  
DELLE LISTE DEI CANDIDATI

**§ 26. – Composizione dell'Ufficio elettorale circoscrizionale.**

<sup>1</sup> L'Ufficio elettorale circoscrizionale è costituito presso la Corte d'appello nella cui giurisdizione è compreso il comune capoluogo di ciascuna delle cinque circoscrizioni (Milano, Venezia, Roma, Napoli, Palermo).

[Art. 9 della legge 24 gennaio 1979, n. 18]

<sup>2</sup> L'Ufficio è composto da tre magistrati, uno dei quali svolge le funzioni di presidente, nominati dal presidente della Corte d'appello entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi. Nel momento in cui viene costituito l'Ufficio sono nominati (in numero adeguato a giudizio del presidente) anche membri supplenti per il caso di assenza o d'impedimento dei titolari.

<sup>3</sup> Viene chiamato a svolgere le funzioni di segretario dell'ufficio stesso un cancelliere della Corte d'appello.

**§ 27. – Termini per le operazioni dell'Ufficio elettorale circoscrizionale relative all'esame delle liste dei candidati.**

<sup>1</sup> Prima di illustrare le operazioni che l'Ufficio centrale circoscrizionale deve compiere ai sensi della normativa vigente

in materia di ammissione delle liste dei candidati, si fa presente che le operazioni devono essere ultimate, a norma dell'art. 13 della legge n. 18, entro il 36° giorno antecedente quello della votazione; ciò, salvo quanto previsto dall'art. 22, terzo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, applicabile alle presenti elezioni in virtù del richiamo operato dallo stesso art. 13, primo comma, della legge n. 18 del 1979.

- 2 In relazione all'esame delle liste dei candidati, gli Uffici elettorali circoscrizionali compiono le seguenti operazioni:

### **I. – Accertamento dell'identità della persona che deposita la lista dei candidati.**

- 1 La prima operazione che l'Ufficio elettorale circoscrizionale deve compiere è quella di verificare se la lista sia stata presentata da una delle persone designate al Ministero dell'Interno dal partito o gruppo politico al quale si riferisce la lista.
- 2 L'accertamento è fatto in base a quanto attestato nel verbale di ricezione della lista redatto dalla cancelleria nonché sulla scorta delle comunicazioni dei nominativi delle persone incaricate di presentare le liste di candidati fatte dal Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 11, quinto comma, lettera a), della legge n. 18.
- 3 Qualora la lista sia stata presentata da una persona diversa rispetto a quelle designate a norma del citato art. 11, la lista dev'essere riaccolta.

[Art. 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e art. 22, primo comma, n. 1), del testo unico 30 marzo 1957, n. 361]

### **II. – Controllo del contrassegno della lista dei candidati.**

- 1 Compiuto tale accertamento, l'Ufficio elettorale circoscrizionale deve accertare se il contrassegno indicato nella dichia-



razione di presentazione della lista corrisponde a quello che il partito o gruppo politico ha depositato presso il Ministero dell'Interno e sia stato da questo ammesso e successivamente comunicato all'Ufficio. Se l'accertamento ha esito negativo, l'Ufficio ricusa la lista dei candidati.

[Art. 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e art. 22, primo comma, n. 2), del testo unico 30 marzo 1957, n. 361]

### III. - Accertamento della data di presentazione della lista dei candidati.

- 1 La terza operazione che compie l'Ufficio elettorale circoscrizionale è quella di verificare se la lista sia stata presentata nei termini previsti dall'art. 12, primo comma, della legge n. 18 cioè dalle ore 8 del 40° giorno alle ore 20 del 39° giorno antecedente la data della votazione.
- 2 Qualora l'ufficio accerti che una lista sia stata presentata fuori da tali termini, la dichiara non valida.

[Art. 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e art. 22, primo comma, n. 3), del testo unico 30 marzo 1957, n. 361]

### IV. - Verifica delle sottoscrizioni dei presentatori della lista dei candidati.

#### A) LISTE TENUTE ALLA RACCOLTA DELLE SOTTOSCRIZIONI.

- 1 L'Ufficio elettorale circoscrizionale verifica poi, *per le liste per le quali è prescritto l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni*, se il numero delle sottoscrizioni dei presentatori è quello prescritto, cioè non meno di 30.000 e non più di 35.000 (art. 12, secondo comma, della legge n. 18); se gli stessi sono elettori iscritti, per almeno il 10 per cento del predetto minimo (vale a dire almeno 3.000), nelle liste elettorali di ciascuna regione della

circoscrizione [art. 12, terzo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18]; se le firme dei sottoscrittori con la relativa autenticazione non siano anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature, pena la loro nullità [art. 14, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53].

- 2 A tale scopo l'Ufficio conta le firme contenute nella dichiarazione di presentazione di ciascuna lista e negli altri atti ad essa allegati nonché le dichiarazioni di elettori eventualmente impossibilitati a sottoscrivere al fine di accertare:

*a)* se sia stata osservata la prescrizione riguardante l'obbligo della raccolta delle sottoscrizioni nelle misure massima e minima precisate;

*b)* se il grado di rappresentanza regionale dei sottoscrittori risponde alla percentuale minima prevista per ciascuna regione della circoscrizione (10 per cento);

- 3 Quindi l'Ufficio accerta se le autenticazioni sono regolari e se i sottoscrittori hanno documentato, nelle forme richieste dalla legge, il requisito di elettore di ciascuna regione della circoscrizione [pagina 25, paragrafo 16, lettera A)].

- 4 L'Ufficio elettorale circoscrizionale deve depennare i sottoscrittori la cui firma non sia stata apposta nei termini prescritti o non sia stata autenticata, quelli per i quali il requisito di elettore non risulti documentato e quelli che abbiano sottoscritto la dichiarazione di presentazione di un'altra lista depositata in precedenza.

- 5 Se, compiute tali verifiche, la lista non risulti presentata dal prescritto numero di elettori che abbiano dimostrato tale qualità e le cui firme siano state debitamente autenticate, ovvero se, per una o più regioni, non sia stato raggiunto il numero minimo di cui sopra, essa deve essere ricusata dall'Ufficio elettorale circoscrizionale.

6 Le anzidette operazioni di verifica **non** devono essere compiute nei confronti delle liste presentate da partiti o gruppi politici per i quali è previsto l'esonero dall'obbligo della sottoscrizione.

{Art. 12, quinto comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18}

7 L'accertamento non dev'essere effettuato **neppure** per le liste di candidati che siano state presentate con un contrassegno composito, risultante cioè dall'abbinamento di diversi contrassegni, almeno uno dei quali sia stato depositato da un partito o gruppo politico esente dall'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni; anche tali liste, infatti, sono esonerate dalla legge dal suddetto obbligo.

*B) LISTE ESONERATE DALL'OBBLIGO DI RACCOGLIERE SOTTOSCRIZIONI.*

8 • Per ciascuna di tali liste l'Ufficio elettorale circoscrizionale verifica, in primo luogo, dalla documentazione in suo possesso, se tale lista ha diritto all'esonero dall'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni ai sensi dell'art. 12, quarto comma, della legge n. 18 del 1979.

9 **In merito ai partiti o gruppi politici aventi diritto a tale esonero, si richiama qui integralmente quanto riportato nel capitolo IV, paragrafo 16, lettera B)** [pagina 26].

10 Il Ministero dell'Interno, a tal fine, trasmette agli Uffici elettorali circoscrizionali le comunicazioni delle Camere relative alla denominazione e composizione dei partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella corrente legislatura o che, nell'ultima elezione, abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in uno dei rami del Parlamento.

11 Il Ministero stesso comunica altresì, giusta verbale dell'Ufficio elettorale nazionale presso la Corte suprema di Cassazione, l'elenco dei partiti e gruppi politici che hanno presentato all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 12-13 giugno 2004 candidature con proprio contrassegno e hanno ottenuto almeno un seggio di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia.

12 • Per ognuna delle suddette liste aventi diritto all'esone-ro dalle sottoscrizioni, l'Ufficio successivamente verifica:

1) se la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati sia sottoscritta dal presidente o segretario del partito o gruppo politico ovvero da un rappresentante all'uopo da loro incaricato con mandato autenticato da notaio;

2) se, altresì, tenuto conto delle possibilità offerte dalla legge, tale sottoscrizione sia stata effettuata dai rappresentanti di cui all'art. 11, quarto comma, lettera *a*), della legge n. 18 del 1979, sempre che, nell'atto di designazione, agli stessi sia stato conferito anche il mandato a provvedere a tale incombenza (in questo caso il Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 12, quinto comma, terzo periodo, della legge n. 18 del 1979, avrà provveduto a comunicare che la designazione di tali rappresentanti comprende anche il mandato a sottoscrivere la dichiarazione di presentazione della lista) ovvero sia stato da essi esibito, all'atto della presentazione della candidatura, apposito mandato autenticato da notaio;

3) verifica, ai sensi del combinato disposto dell'art. 12, quinto comma, ultimo periodo, della legge n. 18 del 1979 e dell'art. 14 della legge n. 53 del 1990, che la firma del sottoscrittore sia stata autenticata da uno dei soggetti di cui al medesimo art. 14 della legge n. 53 del 1990 [pagina 27, nota (2)].

## V. - Esame della lista e della posizione dei singoli candidati.

1 Successivamente l'Ufficio elettorale circoscrizionale esamina ogni lista dei candidati e la posizione che in essa occupa ciascuno di essi.

2 A tale scopo l'Ufficio effettua le seguenti verifiche:

*a) Controllo del numero dei candidati che compongono la lista e della presenza di candidati appartenenti ad entrambi i sessi.*

3 Se la lista contiene un numero di candidati inferiore a quello stabilito dalla legge (cioè inferiore a tre), l'Ufficio la dichiara non valida.

[Artt. 12, ottavo comma, e 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e art. 22, primo comma, n. 3), del testo unico 30 marzo 1957, n. 361]

4 Se la lista contiene un numero di candidati superiore al massimo, cioè superiore al numero dei membri da eleggere nella circoscrizione (essendo assegnati all'Italia 72 seggi, alla circoscrizione Italia Nord-occidentale spettano 19 seggi, alla circoscrizione Italia Nord-orientale spettano 13 seggi, alla circoscrizione Italia Centrale spettano 14 seggi, alla circoscrizione Italia Meridionale spettano 18 seggi, alla circoscrizione Italia Insulare spettano 8 seggi), l'Ufficio la riduce a tale numero cancellando gli ultimi nomi della lista medesima.

5 Se la lista non è composta da candidati appartenenti ad entrambi i sessi, l'Ufficio la dichiara inammissibile e quindi non valida.

*b) Controllo delle dichiarazioni di accettazione della candidatura.*

6 L'operazione consiste nel verificare se, per ciascuno dei candidati compresi nella lista, sia stata presentata la prescrit-

ra dichiarazione di accettazione della candidatura firmata dall'interessato e autenticata da uno dei soggetti di cui al citato art. 14 della legge n. 53 del 1990 [pagina 27, nota (2)] oppure autenticata da un'autorità diplomatica o consolare italiana per i candidati che si trovino all'estero.

- 7 I candidati per i quali manchi o non risulti regolare la prescritta dichiarazione di accettazione della candidatura debbono essere cancellati dalla lista.

[Art. 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e art. 22, primo comma, n. 4), del testo unico 30 marzo 1957, n. 361]

- 8 L'Ufficio accerta, inoltre, che le generalità di ciascuno dei candidati, contenute nelle dichiarazioni di accettazione della candidatura, corrispondano esattamente a quelle indicate nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati. In caso di difformità, debbono essere disposti gli opportuni accertamenti per evitare dubbi sull'identità dei candidati ed errori nella stampa dei manifesti sui quali saranno riprodotte le liste con i nominativi dei candidati della circoscrizione.

*c) Controllo del possesso, da parte di ciascun candidato, del requisito dell'età (25 anni) prescritto per poter essere eletti.*

- 9 L'Ufficio elettorale circoscrizionale verifica quindi se ogni candidato di ciascuna lista abbia compiuto o compia il 25° anno di età entro il 7 giugno 2009, giorno della votazione [art. 4, primo comma, della legge n. 18 del 1979 e art. 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2009, n. 26].

- 10 In mancanza del requisito, i nominativi dei candidati compresi nelle liste dovranno essere cancellati dalle liste medesime.

[Art. 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e art. 22, primo comma, n. 5), del testo unico 30 marzo 1957, n. 361]

*d) Controllo dei certificati d'iscrizione di ciascun candidato nelle liste elettorali.*

11 L'Ufficio elettorale circoscrizionale verifica se, per tutti i candidati della lista, siano stati presentati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica o, per i candidati cittadini di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea, il documento nel quale si attesti che il candidato è in possesso dell'elettorato attivo [vedi lettera f)].

12 I candidati che non si trovino in possesso del predetto requisito o per i quali non sia stata prodotta la documentazione richiesta devono essere cancellati dalla lista.

{Art. 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e art. 22, primo comma, n. 5), del testo unico 30 marzo 1957, n. 361}

*e) Confronto dei nomi dei candidati compresi nelle varie liste presentate.*

13 L'operazione si rende necessaria per cancellare da una lista i nomi dei candidati che siano contemporaneamente compresi in un'altra lista presentata in precedenza nella medesima circoscrizione.

{Art. 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e art. 22, primo comma, n. 6), del testo unico 30 marzo 1957, n. 361}

*f) Verifiche da compiere relativamente ai candidati cittadini di un altro Stato membro dell'Unione europea.*

14 L'Ufficio verifica, per ciascun candidato cittadino di un altro Stato membro dell'Unione europea, se siano state presentate la dichiarazione e la certificazione previste dall'art. 2, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito nella legge 3 agosto 1994, n. 483 [pagina 38, paragrafo 21].

- 15 La prima operazione consiste nell'accertare se sia stata prodotta la suddetta documentazione.
- 16 La seconda operazione consiste nel verificare nel merito se esistano i requisiti per presentare la candidatura sulla base della documentazione prodotta.
- 17 Se, in conseguenza delle cancellazioni di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*), la lista si riduce al di sotto del numero minimo di candidati prescritto, essa dev'essere ruscata.
- 18 La cancellazione dei nomi di candidati dalle liste che contengano un numero di candidati superiore al limite massimo prescritto non sarà più necessaria qualora la lista si trovi già ridotta al limite stesso in conseguenza delle eventuali cancellazioni compiute in base alle operazioni di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*).

## VI. – Esame delle dichiarazioni di collegamento. – Condizioni di reciprocità.

- 1 L'art. 12, nono comma, della legge n. 18 (paragrafo 17, pagina 33) prevede la facoltà – per i partiti o gruppi politici che siano espressione di minoranze linguistiche, cioè della minoranza di lingua francese della Valle d'Aosta, di quella di lingua tedesca della provincia autonoma di Bolzano e di quella di lingua slovena del Friuli-Venezia Giulia) – di *collegarsi* con altri partiti o gruppi politici presenti con il medesimo contrassegno in tutte le circoscrizioni.
- 2 Gli Uffici elettorali circoscrizionali delle circoscrizioni I (Italia nord-occidentale con capoluogo a Milano) e II (Italia nord-orientale con capoluogo a Venezia) debbono accertarsi se, nell'ambito della rispettiva circoscrizione, vi siano liste che abbiano utilizzato tale facoltà.



- 3 In caso affermativo si deve verificare se siano state soddisfatte le condizioni previste dal citato art. 12, nono e decimo comma, della legge n. 18 e cioè sia la circostanza che la facoltà è riconosciuta soltanto nei confronti dei partiti o gruppi politici presenti con il medesimo contrassegno in *tutte* le circoscrizioni, sia l'effettiva reciprocità della dichiarazione di collegamento.
- 4 In particolare, circa la prima di tali condizioni, l'Ufficio deve verificare, ai fini dell'ammissione del collegamento, se la lista del partito, con il quale intenda collegarsi la lista che sia espressione di minoranze linguistiche, sia stata ammessa con il medesimo contrassegno anche in tutte le altre circoscrizioni.
- 5 Se anche una sola di dette condizioni non si verifica, l'Ufficio deve dichiarare inammissibile la dichiarazione di collegamento.
- 6 La legge non ha previsto esplicitamente quali siano i partiti o gruppi politici che costituiscano espressione delle minoranze linguistiche e che, quindi, possano presentare una propria lista ai fini del collegamento.
- 7 Pertanto, in conformità anche alla prassi seguita in occasione di precedenti consultazioni, spetta ai presentatori precisare, nel momento in cui presentano la dichiarazione di collegamento, che la lista viene presentata per conto di partiti che sono notoriamente espressione della minoranza linguistica.
- 8 Nessun accertamento dev'essere compiuto al riguardo da parte dell'Ufficio elettorale circoscrizionale; tale Ufficio si limiterà a prendere atto di tale dichiarazione.

**§ 28. – Decisioni dell'Ufficio elettorale circoscrizionale in ordine all'ammissione o alla ricusazione delle liste dei candidati. – Eventuale ammissione di nuovi documenti.**

1 I delegati di ogni lista possono prendere cognizione, *entro il 36° giorno antecedente* quello della votazione, delle contestazioni mosse dall'Ufficio elettorale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista dei candidati.

2 L'Ufficio elettorale circoscrizionale si riunisce nuovamente il giorno successivo (cioè il 35° giorno antecedente la data della votazione) alle ore 12 per sentire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, per ammettere nuovi documenti e correzioni formali e per prendere le proprie decisioni. Successivamente l'Ufficio emana le proprie decisioni.

[Art. 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e art. 22, terzo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361]

**§ 29. – Comunicazione delle decisioni dell'Ufficio elettorale circoscrizionale ai delegati di ogni lista di candidati.**

1 Compiute le operazioni illustrate nei paragrafi precedenti (e comunque *entro il 35° giorno antecedente* quello della votazione) l'Ufficio elettorale circoscrizionale deve comunicare ai delegati di ogni lista le decisioni adottate in merito alla lista da essi rappresentata.

[Art. 13, primo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18]

2 La comunicazione dev'essere effettuata nello stesso giorno in cui le decisioni sono state adottate.

3 Poiché la comunicazione (come si rileva dall'art. 13, secondo comma, della legge n. 18) viene effettuata ai fini di un'eventuale

impugnativa delle decisioni di esclusione di liste o di candidati, si ritiene che, anche se la legge nulla prescriva in proposito, le decisioni debbano essere notificate per mezzo di ufficiale giudiziario.

### **§ 30. – Sospensione delle operazioni dell'Ufficio elettorale circoscrizionale in attesa delle decisioni dell'Ufficio elettorale nazionale.**

- <sup>1</sup> L'Ufficio elettorale circoscrizionale – dopo aver compiuto gli accertamenti illustrati nei paragrafi precedenti in ordine a tutte le liste presentate nella circoscrizione e dopo aver comunicato le proprie decisioni ai delegati di ogni lista – sospende le sue operazioni.
- <sup>2</sup> L'Ufficio proseguirà nell'adempimento dei compiti affidatigli dalla legge appena sarà scaduto il termine per presentare i ricorsi, cioè dopo 24 ore dalla notificazione della sua ultima decisione.
- <sup>3</sup> Se invece siano stati presentati ricorsi contro le decisioni relative all'ammissione o alla rikusazione di liste o di candidati, l'Ufficio elettorale circoscrizionale riprenderà le operazioni in ordine alle liste dei candidati solamente quando gli saranno pervenute le decisioni sui ricorsi medesimi.

## CAPITOLO VII

## OPERAZIONI

## DELL'UFFICIO ELETTORALE

## CIRCOSCRIZIONALE

## IN SEGUITO ALLA DECISIONE SUI RICORSI

## O DOPO CHE SIANO SCADUTI

## I TERMINI PER RICORRERE

**§ 31. – Operazioni da compiere in relazione alle liste dei candidati.**

1 Trascorso uno dei termini indicati nel paragrafo precedente, gli Uffici elettorali circoscrizionali compiono le seguenti operazioni:

**I. – Numerazione progressiva delle liste dei candidati secondo l'ordine risultato dal sorteggio.**

1 L'Ufficio elettorale circoscrizionale, anche in base ad eventuali decisioni dell'Ufficio elettorale nazionale, assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa mediante sorteggio da compiere alla presenza dei delegati di ogni lista appositamente convocati.

2 Le risultanze del sorteggio determinano l'ordine in cui le liste sono riportate sul manifesto dei candidati e sulle schede di votazione.

[Art. 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18. e art. 24, primo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361]

- 3 Le operazioni di sorteggio sono conclusive rispetto a quelle previste per l'ammissione di ciascuna lista in quanto devono essere eseguite dopo che tutti i rilievi sono stati fatti, dopo che tutti i motivi per l'eventuale cancellazione dei candidati siano stati presi e dopo che siano stati decisi tutti gli eventuali ricorsi contro l'esclusione di liste singole o di candidati.

## II. – Comunicazione ai delegati di lista delle determinazioni definitive adottate dall'Ufficio elettorale circoscrizionale.

- 1 L'Ufficio elettorale circoscrizionale comunica, quindi, ai delegati le definitive decisioni adottate in merito alla rispettiva lista, vale a dire il numero d'ordine attribuito alla lista a seguito del sorteggio e l'elenco dei candidati compresi nella lista medesima.

### § 32. – Stampa dei manifesti con le liste dei candidati della circoscrizione. – Stampa delle schede di votazione.

- 1 Appena completate tutte le attività relative all'esame ed all'ammissione delle liste dei candidati, l'Ufficio elettorale circoscrizionale comunica alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo del capoluogo della circoscrizione le liste dei candidati definitivamente ammesse, con l'indicazione del relativo contrassegno e del numero d'ordine risultato dal sorteggio, affinché venga provveduto ai seguenti adempimenti:

a) *Stampa del manifesto con le liste dei candidati della circoscrizione.*

- 2 Nel manifesto [modello riportato a pagina 107, allegato n. 5] sono riportate, secondo l'ordine risultato dal sorteggio, le liste dei

candidati con il relativo contrassegno e con il cognome e nome, luogo e data di nascita dei singoli candidati.

- 3 Stampati i manifesti, le Prefetture - U.T.G. dei capoluoghi di circoscrizione provvedono a ripartire i manifesti medesimi tra le Prefetture - U.T.G. delle province comprese nella circoscrizione stessa. Queste ultime, a loro volta, distribuiscono gli esemplari stampati del manifesto ai sindaci dei comuni per la pubblicazione mediante affissione da eseguire *improrogabilmente entro e non oltre il 15° giorno antecedente* la data della votazione.

[Art. 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e art. 24, primo comma, n. 5), del testo unico 30 marzo 1957, n. 361]

*b) Stampa delle schede di votazione con i simboli delle liste dei candidati della circoscrizione.*

- 4 Nella scheda di votazione relativa alla circoscrizione vengono riprodotti, nell'ordine risultato dal sorteggio, i contrassegni delle liste dei candidati.
- 5 **I contrassegni devono essere riprodotti sulla scheda con il diametro di 3 cm.**

[Art. 15, primo comma, secondo periodo, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, aggiunto dall'art. 1-bis, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2009, n. 26]

- 6 Alla stampa delle schede di votazione provvedono tipografie scelte dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a. d'intesa con il Ministero dell'Interno. Alle Prefetture - Uffici territoriali del Governo dei capoluoghi di circoscrizione sono comunicate le istruzioni per la stampa e l'invio delle schede a ciascuna Prefettura - U.T.G. delle province che fanno parte delle regioni comprese nella circoscrizione, per l'ulteriore distribuzione ai comuni e agli uffici elettorali di sezione.

**§ 33. – Comunicazione delle liste dei candidati ammesse alle giunte comunali per l'assegnazione degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale.**

<sup>1</sup> Successivamente alla comunicazione dell'Ufficio elettorale circoscrizionale alle Prefetture - Uffici territoriali del Governo della circoscrizione concernente le liste dei candidati ammesse con il rispettivo numero d'ordine risultante dal sorteggio, le Prefetture - U.T.G. trasmettono tali liste con il numero d'ordine alle rispettive giunte comunali, che provvedono ad assegnare gli spazi da utilizzare per le affissioni di propaganda elettorale.

[Art. 4 della legge 4 aprile 1956, n. 212]

## CAPITOLO VIII

## RICORSI

## ALL'UFFICIO ELETTORALE NAZIONALE

**§ 34. – Decisioni degli Uffici elettorali circoscrizionali relative alle liste dei candidati che possono essere impugnate esclusivamente con ricorso all'Ufficio elettorale nazionale.**

- 1 La normativa in vigore dà facoltà ai delegati di ogni lista di proporre ricorso esclusivamente all'Ufficio elettorale nazionale contro le decisioni degli Uffici elettorali circoscrizionali concernenti le liste dei candidati.
- 2 Non tutte le decisioni degli Uffici elettorali circoscrizionali possono essere impuginate.
- 3 Il legislatore, nella necessaria ottica della speditezza del procedimento elettorale e della definizione in tempi brevissimi delle liste definitivamente ammesse, ha voluto evitare la proliferazione del contenzioso, non consentendo la facoltà di ricorrere avverso i provvedimenti di ammissione delle liste o dei candidati.
- 4 Le sole decisioni dell'Ufficio elettorale circoscrizionale contro le quali può essere presentato ricorso sono quelle che hanno determinato *l'esclusione* di liste o di candidati (artt. 13, secondo comma, e 51 della legge n. 18 e art. 23, secondo comma, del testo unico n. 361) e la mancata ammissione del collegamento tra liste (art. 13, secondo comma, della legge n. 18).



### § 35. – Soggetti interessati a ricorrere.

- 1 I ricorsi possono essere presentati solo dai delegati di lista.  
[Art. 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e art. 23, primo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361]
- 2 Poiché l'impugnativa, come detto, è limitata alle sole decisioni di esclusione di liste o di candidati, gli unici soggetti che hanno interesse a ricorrere sono i delegati della lista alla quale la decisione si riferisce.

### § 36. – Termini per presentare i ricorsi contro le decisioni dell'Ufficio elettorale circoscrizionale.

- 1 I ricorsi devono essere proposti *entro 24 ore dall'avvenuta notifica* della decisione dell'Ufficio elettorale circoscrizionale. La notificazione [pagina 56, paragrafo 29, terzo periodo] viene effettuata a mezzo di ufficiale giudiziario.
- 2 I ricorsi sono redatti in esenzione da bollo, come tutti gli atti riguardanti il procedimento elettorale e devono essere depositati, a pena di decadenza, *entro l'anzidetto termine (24 ore dall'avvenuta notificazione)*, nella cancelleria della Corte d'appello presso la quale ha sede l'Ufficio elettorale circoscrizionale.
- 3 Il ricorso è sottoscritto dai delegati di lista. Qualora manchi il delegato effettivo, la firma dev'essere apposta dal delegato supplente.

### § 37. – Invio dei ricorsi all'Ufficio elettorale nazionale.

- 1 I ricorsi presentati debbono essere immediatamente esaminati dall'Ufficio elettorale circoscrizionale ai fini della redazione delle proprie deduzioni.

- 2 Compiuto l'anzidetto esame, i ricorsi — nella stessa giornata in cui sia avvenuto il deposito — devono essere inviati, a mezzo di un corriere speciale e corredati dalle anzidette deduzioni, all'Ufficio elettorale nazionale costituito presso la Corte suprema di cassazione.

[Art. 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e art. 23, quarto comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361]

### **§ 38. — Decisioni dell'Ufficio elettorale nazionale relative ai ricorsi contro l'eliminazione di liste o di candidati. — Comunicazione delle decisioni.**

- 1 L'Ufficio elettorale nazionale decide sui ricorsi inviati *entro due giorni dalla loro ricezione*.

[Art. 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e art. 23, sesto comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361]

- 2 Adottate le proprie decisioni, l'Ufficio elettorale nazionale le comunica *entro 24 ore* ai ricorrenti e agli Uffici elettorali circoscrizionali con il mezzo ritenuto più rapido.
- 3 Per quanto riguarda le comunicazioni agli Uffici elettorali circoscrizionali, si suggerisce di far precedere l'invio della copia della decisione da una immediata comunicazione telegrafica o via fax al fine di mettere in grado gli anzidetti Uffici di procedere con la massima rapidità alle operazioni previste dalla legge.

## CAPITOLO IX

**DESIGNAZIONE  
DEI RAPPRESENTANTI  
DELLE LISTE DI CANDIDATI  
PRESSO GLI UFFICI  
DEL TERRITORIO NAZIONALE**

**§ 39. – Compiti dei delegati di ogni lista.**

<sup>1</sup> La dichiarazione di presentazione di ogni lista dei candidati deve indicare anche un delegato effettivo e un delegato supplente della lista medesima, i quali sono autorizzati a designare, a loro volta, i rappresentanti della lista presso l'Ufficio elettorale circoscrizionale, presso gli Uffici elettorali provinciali e presso ciascun ufficio elettorale di sezione.

[Art. 12, undicesimo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18]

<sup>2</sup> La designazione dei rappresentanti di lista non è obbligatoria ma facoltativa in quanto viene fatta nell'interesse della lista rappresentata: i rappresentanti, infatti, non fanno parte integrante dell'ufficio elettorale di sezione, ma vigilano per tutelare gli interessi della rispettiva lista contro eventuali irregolarità delle operazioni elettorali.

**§ 40. – Modalità di presentazione delle designazioni dei rappresentanti di lista da parte dei delegati.**

<sup>1</sup> La designazione dei rappresentanti di lista dev'essere fatta da parte dei delegati delle liste medesime (art. 12, undi-

cesimo comma, della legge n. 18) con una dichiarazione scritta su carta libera, autenticata da uno dei soggetti indicati nell'art. 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53 [pagina 27, nota (2)].

[Art. 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e art. 25, primo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361]

2 La designazione può essere fatta anche per mezzo di persone espressamente a ciò autorizzate dai delegati medesimi “in forma autentica”.

3 La facoltà è stata prevista dal legislatore nella considerazione che i delegati di ciascuna lista (uno effettivo e uno supplente per tutta la circoscrizione) non sono in grado di conoscere direttamente le persone che potrebbero essere incaricate della funzione di rappresentante presso le singole sezioni; i delegati potrebbero avvalersi, allora, nei singoli comuni, di propri fiduciari i quali effettueranno la scelta dei rappresentanti in loro nome.

4 Per lo svolgimento del loro compito i delegati di ogni lista devono dimostrare la loro qualifica esibendo la copia del verbale di ricevuta rilasciata dalla cancelleria della Corte d'appello all'atto del deposito della lista dei candidati.

[Art. 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e art. 25, ultimo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361]

5 Se invece alla designazione dei rappresentanti di lista provvedano delegati dei delegati, il notaio, nell'autenticare le firme apposte in calce all'apposita delega, dà atto della circostanza che i delegati di lista hanno esibito il predetto verbale di ricevuta.

[Art. 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e art. 25, ultimo comma, ultimo periodo, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361]

6 Ai fini dell'autenticazione della designazione dei rappresentanti di lista, i delegati dei delegati possono anche esibire – ad uno dei soggetti indicati nell'art. 14 della legge 21

marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni – una copia notarile della ricevuta rilasciata all'atto del deposito della lista.

- 7 La designazione dev'essere fatta per due rappresentanti della lista, uno effettivo e l'altro supplente, in modo da assicurare la continuità nell'esercizio della funzione.

**§ 41. – Organi ai quali dev'essere diretta la designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali. – Termini.**

- 1 La designazione dei rappresentanti di lista dev'essere presentata in uffici diversi a seconda degli uffici elettorali presso i quali i rappresentanti di lista devono svolgere le relative funzioni.

*a) Rappresentanti di lista presso gli Uffici elettorali circoscrizionali.*

- 2 La designazione dei rappresentanti di lista presso gli Uffici elettorali circoscrizionali è presentata *entro le ore 12 del giorno di domenica nel quale si svolge la votazione* alla cancelleria della Corte d'appello avente sede nel capoluogo di ciascuna circoscrizione, la quale ne rilascia ricevuta.

[Art. 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e art. 25, secondo comma, ultimo periodo, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361]

*b) Rappresentanti di lista presso gli Uffici elettorali provinciali costituiti presso i Tribunali dei capoluoghi di provincia.*

- 3 La designazione dei rappresentanti di lista presso gli Uffici elettorali provinciali dev'essere presentata *entro le ore 12 del giorno di domenica nel quale si svolge la votazione* presso la cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione è compreso

il comune capoluogo di provincia, la quale ne rilascia ricevuta.

[Art. 12, dodicesimo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18]

- 4 Per il termine di presentazione della designazione, come per quello di cui al precedente numero, il legislatore ha tenuto conto del momento in cui hanno inizio le operazioni di riepilogo dei risultati, attribuite alla competenza degli Uffici elettorali circoscrizionali e degli Uffici elettorali provinciali.

*c) Rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione istituiti in Italia (8).*

- 5 La designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione in Italia è presentata al segretario del comune *entro il giovedì antecedente* il giorno fissato per la votazione.

[Art. 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2009, n. 26]

- 6 Il segretario del comune rilascia, a colui che presenta l'atto di designazione, un'unica ricevuta nella quale è attestato che le designazioni sono state consegnate al comune nei termini e invia successivamente le singole designazioni ai presidenti degli uffici elettorali di sezione.

- 7 L'atto di designazione dei rappresentanti di lista può essere presentato direttamente ai singoli presidenti di seggio il sabato purché prima delle ore 15, ora di inizio delle operazioni di votazione; in tal caso, se la designazione è effettuata dal delegato del delegato (così detto "subdelegato"), il rappresentante di lista dovrà esibire al presidente di seggio anche

---

(8) – Per i rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione istituiti nel territorio degli altri Stati dell'Unione europea si veda pagina 74, paragrafo 45, lettera b).

una fotocopia non autenticata della suddetta delega a designare effettuata a favore del subdelegato.

[Art. 1, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2009, n. 26]

[Art. 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e art. 25, primo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361]

- 8 Per le ricevute delle designazioni dei rappresentanti presso i vari uffici sono stati predisposti appositi modelli (9).

## § 42. – Requisiti dei rappresentanti di ciascuna lista di candidati presso i vari Uffici.

- 1 Requisiti essenziali per poter adempiere alle funzioni di rappresentante di lista sono la qualità di elettore della circoscrizione e l'alfabetismo.

[Art. 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e art. 25, primo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361]

- 2 Il primo requisito – l'iscrizione del rappresentante nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione – dev'essere documentato.

- 3 La legge non contiene alcun accenno in proposito. L'accertamento può essere fatto direttamente dal presidente del seggio elettorale, dato che il rappresentante di lista vota nella sezione nella quale esercita il suo ufficio e, come gli altri elettori, deve esibire la tessera elettorale personale a carattere permanente anche se sia iscritto nella lista elettorale di un'altra sezione della circoscrizione.

---

(9) – Allegato n. 6, a pagina 111, per i rappresentanti presso ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale.

Allegato n. 7, a pagina 115, per i rappresentanti presso ciascun Ufficio elettorale provinciale.

Allegato n. 8, a pagina 119, per i rappresentanti presso ciascun ufficio elettorale di sezione istituito in Italia.

- 4 I rappresentanti di lista votano nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purché siano elettori della circoscrizione.  

[Art. 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e art. 48, primo comma, secondo periodo, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361]
- 5 Al riguardo è bene che il presidente del seggio accerti, fin dall'atto della costituzione del seggio, che i rappresentanti di lista posseggano il requisito indicato.
- 6 Circa la prova del secondo requisito — saper leggere e scrivere — non è richiesta dalla legge alcuna particolare formalità: sarà il presidente del seggio ad accertarsene nel modo che riterrà più opportuno.



## CAPITOLO X

## DESIGNAZIONE

DEI RAPPRESENTANTI  
DEI PARTITI O GRUPPI POLITICI  
PER OGNI CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE  
AVENTE SEDE  
IN UNO DEGLI ALTRI STATI MEMBRI  
DELL'UNIONE EUROPEA

NONCHÉ

DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA  
PRESSO GLI UFFICI ELETTORALI  
DI SEZIONE  
ISTITUITI NEL TERRITORIO  
DEGLI ALTRI STATI MEMBRI  
DELL'UNIONE EUROPEA

§ 43. – Designazione dei delegati per gli altri Stati membri dell'Unione europea.

<sup>1</sup> I partiti o gruppi politici che intendano presentare liste di candidati possono designare un delegato effettivo e un delegato supplente *per ciascuno degli altri Stati membri dell'Unione europea* [pagina 18, capitolo III].

- 2 I delegati sono incaricati di effettuare a loro volta le designazioni di cui al paragrafo seguente.

**§ 44. – Modalità di presentazione delle designazioni dei delegati di ciascuna lista per gli altri Stati membri dell'Unione europea.**

- 1 I delegati – oppure persone da essi autorizzate con atto autentificato da uno dei soggetti previsti dall'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, oppure da un'autorità diplomatica o consolare italiana – hanno diritto di designare [art. 31, primo comma, della legge n. 18]:

*a)* un rappresentante effettivo e un rappresentante supplente del partito o gruppo politico presso ciascuna circoscrizione consolare dello Stato membro dell'Unione europea per il quale sono stati designati;

*b)* un rappresentante di lista effettivo e un rappresentante di lista supplente presso ciascun ufficio elettorale di sezione istituito nel territorio della stessa circoscrizione consolare per il voto degli elettori ivi residenti.

- 2 Per quanto riguarda la facoltà che alle designazioni provvedano delegati dei delegati, si ribadisce quanto già precisato nel paragrafo 40 (pagina 65) relativamente alle analoghe designazioni dei rappresentanti di lista per gli uffici e le sezioni operanti nel territorio nazionale.

- 3 Si ritiene che la previsione legislativa tragga motivazione dalla considerazione che i delegati di ogni lista (uno effettivo e uno supplente per ciascuno degli altri Stati membri dell'Unione europea) non possono conoscere direttamente le persone che siano in grado di svolgere le funzioni di rappresentante del partito o gruppo politico presso la circoscrizione consolare e di rappresentante di lista presso le singole sezioni

della circoscrizione consolare medesima; essi possono, quindi, avvalersi dell'opera di propri fiduciari per designare tali rappresentanti.

- 4 Per poter svolgere le loro funzioni i delegati debbono dimostrare la propria qualifica esibendo la ricevuta rilasciata dal Ministero dell'Interno a norma dell'art. 11, quinto comma, lettera *b*), della legge n. 18 [pagina 20, paragrafo 13].
- 5 Se invece alla designazione dei rappresentanti provvedono i delegati dei delegati, uno dei soggetti indicati nell'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 [pagina 27, nota (1)] oppure l'ufficiale diplomatico o consolare — nell'autenticare la sua firma — fanno risultare che è stata loro esibita la predetta ricevuta [art. 31, commi secondo e terzo, della legge n. 18].

#### § 45. — Organi ai quali dev'essere diretta la designazione dei delegati per uno degli altri Stati membri dell'Unione europea. — Termini.

- 1 Per individuare gli organi destinatari delle designazioni si deve tenere conto degli uffici elettorali presso i quali i rappresentanti sono chiamati a svolgere il loro compito.
- 2 Per quanto concerne i termini entro i quali le designazioni debbono essere effettuate, l'art. 31, ultimo comma, della legge n. 18 del 1979 prevede le seguenti scadenze:

*a) Rappresentanti del partito o gruppo politico presso le circoscrizioni consolari degli altri Stati membri dell'Unione europea.*

- 3 La designazione dei rappresentanti del partito o gruppo politico presso ciascuna circoscrizione consolare di ognuno degli altri Stati membri dell'Unione europea dev'essere

presentata al rispettivo capo dell'Ufficio consolare *entro il 22° giorno antecedente* quello della votazione nel territorio nazionale.

[Art. 31, terzo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18]

*b) Rappresentanti della lista di candidati presso gli uffici elettorali di sezione istituiti nel territorio degli altri Stati membri dell'Unione europea (10).*

4 La designazione dei rappresentanti di ogni lista di candidati presso gli uffici elettorali di sezione istituiti nel territorio degli altri Stati membri dell'Unione europea dev'essere presentata, sempre al capo dell'Ufficio consolare, *entro il giorno precedente il primo giorno fissato per la votazione nel singolo Stato*; il capo dell'Ufficio consolare cura la trasmissione delle designazioni ai presidenti delle singole sezioni.

5 L'atto di designazione può essere presentato anche direttamente ai presidenti di seggio purché prima che abbia inizio la votazione.

[Art. 31, terzo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18]

6 Si ritiene opportuno precisare che ogni delegato ha diritto di designare un solo rappresentante effettivo e un solo rappresentante supplente del rispettivo partito o gruppo politico per ciascuna circoscrizione consolare nonché un solo rappresentante di lista effettivo e un solo rappresentante supplente presso l'ufficio di ciascuna sezione, anche se il partito o gruppo politico abbia presentato e abbia avuto ammessa la propria lista in più di una delle cinque circoscrizioni elettorali.

---

(10) – Per i rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione istituiti nel territorio nazionale si veda pagina 68, paragrafo 41, lettera c).

**§ 46. – Requisiti dei rappresentanti dei partiti o gruppi politici presso ciascuna circoscrizione consolare avente sede nel territorio di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea.**

1 La legge non contiene alcuna disposizione sui requisiti dei rappresentanti dei partiti o gruppi politici presso ciascuna circoscrizione consolare.

2 Analogamente a quanto disposto per i rappresentanti di lista, di cui si dirà nel paragrafo seguente, si ritiene che essi (oltre a saper leggere e scrivere) debbano essere elettori, in quanto il procedimento elettorale nel suo complesso è informato al principio della titolarità dell'elettorato attivo nei soggetti che vi prendono parte.

**§ 47. – Requisiti dei rappresentanti di lista presso ciascuna sezione istituita nel territorio di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea.**

1 Requisiti essenziali per poter adempiere alle funzioni di rappresentante di lista presso le sezioni istituite nel territorio di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea sono la qualità di elettore e l'alfabetismo.

{Art. 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e art. 25, primo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361}

2 Il requisito dell'iscrizione del rappresentante nelle liste elettorali di un comune della Repubblica dev'essere documentato.

3 La legge non contiene alcun accenno in proposito. Comunque, l'accertamento può esser compiuto direttamente dal presidente di seggio dato che il rappresentante di lista vota nella sezione dello Stato membro dell'Unione europea in cui esercita il suo ufficio e, come gli altri elettori italiani che esprimono il voto nel territorio dell'Unione europea, deve esibire il certificato elettorale previsto dall'art. 4, comma 6,

del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408 (11), convertito nella legge 3 agosto 1994, n. 483, o la certificazione di ammissione al voto di cui all'art. 4, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 408 del 1994 (11), che lo ammettono al voto all'estero, anche se in altra sezione.

4 Ove tale rappresentante non sia residente nell'Unione europea, potrà dimostrare di possedere il requisito di elettore esibendo la tessera elettorale personale.

5 Al riguardo sarà bene che il presidente di seggio accerti, nel momento in cui sarà costituito il seggio elettorale, che i rappresentanti di lista posseggano il requisito indicato.

6 Circa il secondo requisito — saper leggere e scrivere — non è richiesta dalla legge alcuna particolare formalità: sarà il presidente di seggio ad accertarsene nel modo che riterrà più opportuno.

---

(11) — Si riporta una parte dell'art. 4 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408 [Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo], convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483:

« Art. 4.

*Adempimenti preliminari.*

1. - 5. *(Omissis).*

6. La Direzione centrale per i servizi elettorali provvede altresì, entro il quindicesimo giorno precedente la data della votazione, a spedire il certificato elettorale agli elettori di cui all'articolo 3, comma 1, ed a quelli di cui al comma 3 dello stesso articolo che abbiano fatto pervenire tempestiva domanda, dando loro notizia del giorno e degli orari della votazione, nonché della località della votazione.

7. *(Omissis).*

8. Gli elettori di cui al presente articolo che, entro il quinto giorno precedente quello della votazione, non hanno ricevuto a domicilio il certificato elettorale possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare della circoscrizione, il quale, accertato preventivamente che il nominativo dell'elettore richiedente è incluso negli elenchi trasmessi dal Ministero dell'interno a norma dell'articolo 5, rilascia apposita certificazione per l'ammissione al voto e provvede ad includere i nomi degli elettori interessati in appositi elenchi, aggiunti a quelli previsti dal comma 5, distinti per sezione, da consegnare ai presidenti delle sezioni alle quali gli elettori stessi sono assegnati.

9. *(Omissis).*

# ALLEGATI

CIRCOSCRIZIONI  
 PER L' ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO  
 SPETTANTI ALL' ITALIA

e relativi capoluoghi  
 nei quali viene costituito l'Ufficio elettorale circoscrizionale

(TABELLA A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni)

	CIRCOSCRIZIONI	Capoluogo della circonscrizione
I. -	ITALIA NORD-Occidentale  (Piemonte - Valle d'Aosta - Liguria - Lombardia)	Milano
II. -	ITALIA NORD-Orientale  (Veneto - Trentino - Alto Adige - Friuli - Vene- zia Giulia - Emilia-Romagna)	Venezia
III. -	ITALIA CENTRALE  (Toscana - Umbria - Marche - Lazio)	Roma
IV. -	ITALIA Meridionale  (Abruzzo - Molise - Campania - Puglia - Basilicata - Calabria)	Napoli
V. -	ITALIA Insulare  (Sicilia - Sardegna)	Palermo



## ALLEGATI

## ALLEGATO N. 1.

Modello di dichiarazione di presentazione di una lista di candidati che non ha l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni.

## ALLEGATO N. 2 (atto principale) e

## ALLEGATO N. 2-BIS (atto separato).

Modelli di dichiarazione di presentazione di una lista di candidati che ha l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni.

## ALLEGATO N. 3.

Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura.

## ALLEGATO N. 4.

Modello di verbale di ricevuta di una lista di candidati.

## ALLEGATO N. 5.

Modello di manifesto con le liste dei candidati della circoscrizione elettorale.

## ALLEGATO N. 6.

Modello di ricevuta della designazione dei rappresentanti effettivo e supplente di una lista di candidati presso l'Ufficio elettorale circoscrizionale.

## ALLEGATO N. 7.

Modello di ricevuta della designazione dei rappresentanti effettivo e supplente di una lista di candidati presso l'Ufficio elettorale provinciale.

## ALLEGATO N. 8.

Modello di ricevuta della designazione dei rappresentanti effettivi e supplenti di una lista di candidati presso gli uffici elettorali di sezione.



ALLEGATO N. 1

*Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia*

MODELLO DI DICHIARAZIONE  
DI PRESENTAZIONE  
DI UNA LISTA DI CANDIDATI  
CHE NON HA L' OBBLIGO  
DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI

(Art. 12, commi quarto, quinto, nono e decimo  
della legge 24 gennaio 1979, n. 18)





Ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 12, nono comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, dichiara inoltre che la lista stessa intende collegarsi con la lista espressione della minoranza di lingua ..... , che ha il contrassegno ..... (4) (5).

Ovvero:

Ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 12, nono comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, dichiara inoltre che la lista stessa, espressione della minoranza di lingua ....., intende collegarsi con la lista avente il contrassegno ..... (4) (5).

Il sottoscritto nomina (6):

- delegato effettivo il sig. ....  
nato a ..... il ..... 19 .....  
domiciliato in ..... ;

- delegato supplente il sig. ....  
nato a ..... il ..... 19 .....  
domiciliato in ..... ;

I predetti delegati possono assistere, su convocazione dell'Ufficio elettorale circoscrizionale, alle operazioni di sorteggio del numero progressivo di ciascuna lista e hanno facoltà di designare i rappresentanti della lista medesima presso ogni ufficio elettorale di sezione, presso gli Uffici elettorali provinciali e presso l'Ufficio elettorale circoscrizionale.

Alla presente dichiarazione allega i seguenti documenti:

*a)* n. .... dichiarazioni di accettazione della candidatura da parte dei singoli candidati della lista, firmate e autenticate;

*b)* n. .... certificati comprovanti l'iscrizione dei candidati cittadini italiani nelle liste elettorali;

nonché, per i candidati cittadini di altro Stato membro dell'Unione europea:

*c)* n. .... dichiarazioni formali contenenti l'indicazione della cittadinanza e dell'indirizzo in Italia, del comune o circoscrizione dello Stato di origine nelle cui liste il candidato è eventualmente iscritto e che egli non è candidato e non presenterà la propria candidatura per la stessa elezione del Parlamento europeo in alcun altro Stato dell'Unione europea;

---

(4) – Descrivere dettagliatamente il contrassegno della lista.

(5) – Questo periodo dev'essere contenuto nella dichiarazione di presentazione della lista di candidati soltanto se ricorra il caso.

(6) – Indicare nome, cognome, luogo e data di nascita di ciascun delegato.

d) n. .... certificazioni dell'autorità competente dello Stato di origine attestanti che il candidato gode nello Stato stesso dell'elettorato passivo o che non risulta decaduto da tale diritto.

....., *addì* ..... 20 .....

FIRMA DEL SOTTOSCRITTORE  
DELLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE  
DELLA LISTA DEI CANDIDATI (7)


(Nome e cognome per esteso)

.....

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA (8)

A norma dell'art. 21 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera e autentica la firma apposta in mia presenza dal sig. ...., nato a ..... il ..... 19....., da me identificato con il seguente documento di identificazione .....

....., *addì* ..... 20 .....



.....  
Firma (*nome e cognome per esteso*) e qualifica  
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

(7) - Può sottoscrivere, ai sensi dell'art. 12, quinto comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, il presidente o segretario del partito, il rappresentante appositamente incaricato o il mandatario.

(8) - Può autenticare uno dei soggetti previsti dall'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 [pagina 27, nota (2)].





ALLEGATO N. 2 (ATTO PRINCIPALE)

E

ALLEGATO N. 2 - BIS (ATTO SEPARATO)

*Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia*

MODELLI DI DICHIARAZIONE  
DI PRESENTAZIONE  
DI UNA LISTA DI CANDIDATI  
CHE HA L' OBBLIGO  
DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI

(Art. 12, commi secondo, terzo, nono e decimo,  
della legge 24 gennaio 1979, n. 18)

## *A T T E N Z I O N E*

A norma dell'art. 20, quinto comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361:

- la firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli sui quali sono riportati il contrassegno di lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori e dev'essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53;
- dev'essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto.



La lista si distingue con il seguente contrassegno (4) .....  
 .....  
 depositato presso il Ministero dell'Interno.

Ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 12, nono comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, dichiarano inoltre che la lista stessa, espressione della minoranza di lingua .....  
 intende collegarsi con la lista avente il contrassegno ..... (4) (5).

Ovvero:

Ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 12, nono comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, dichiarano inoltre che la lista stessa intende collegarsi con la lista, espressione della minoranza di lingua .....  
 ed avente il contrassegno ..... (4) (5).

Ai sensi dell'art. 12, undicesimo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, i sottoscritti nominano (6):

- delegato effettivo il sig. ....  
 nato a ..... il ..... 19 .....  
 domiciliato in ..... ;

- delegato supplente il sig. ....  
 nato a ..... il ..... 19 .....  
 domiciliato in ..... ;

I predetti delegati possono assistere, su convocazione dell'Ufficio elettorale circoscrizionale, alle operazioni di sorteggio del numero progressivo di ciascuna lista e hanno facoltà di designare i rappresentanti della lista medesima presso ogni ufficio elettorale di sezione, presso gli Uffici elettorali provinciali e presso l'Ufficio elettorale circoscrizionale.

Dichiarano, altresì, di non aver sottoscritto alcun'altra presentazione di lista ed allegano i seguenti documenti:

a) n. .... certificati, dei quali n. .... collettivi, comprovanti l'iscrizione dei sottoscritti nelle liste elettorali di comuni della Regione .....  
 facente parte della circoscrizione elettorale .....;

b) n. .... dichiarazioni di accettazione della candidatura, da parte dei singoli candidati della lista, firmate e autenticate;

c) n. .... certificati comprovanti l'iscrizione dei candidati cittadini italiani nelle liste elettorali;

nonché, per i candidati cittadini di altro Stato membro dell'Unione europea:

d) n. .... dichiarazioni formali contenenti l'indicazione della cittadinanza e dell'indirizzo in Italia, del comune o circoscrizione dello Stato di origine nelle cui liste il candidato è eventualmente iscritto e che egli non è candidato e non presenterà la propria candidatura per la stessa elezione del Parlamento europeo in alcun altro Stato dell'Unione europea;

e) n. .... certificazioni dell'autorità competente dello Stato di origine attestanti che il candidato gode nello Stato stesso dell'elettorato passivo o che non risulta decaduto da tale diritto.

---

(4) – Descrivere dettagliatamente il contrassegno della lista.

(5) – Solo se ricorra il caso.

(6) – Indicare nome, cognome, luogo e data di nascita di ognuno dei due delegati.

## ELENCO E FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 [Codice in materia di protezione dei dati personali], che il/i promotore/i della sottoscrizione è/sono ..... (7), con sede in .....

Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18 [Norme per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia], e dal testo unico 30 marzo 1957, n. 361 [Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati], e successive modificazioni, e secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati all'Ufficio elettorale circoscrizionale, costituito presso la Corte d'appello del capoluogo della circoscrizione, presso il quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

NOME	COGNOME	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Firma
.....	.....	.....	.....	.....
Documento di identificazione.....				
.....	.....	.....	.....	.....
Documento di identificazione.....				
.....	.....	.....	.....	.....
Documento di identificazione.....				
.....	.....	.....	.....	.....
Documento di identificazione.....				
.....	.....	.....	.....	.....
Documento di identificazione.....				
.....	.....	.....	.....	.....
Documento di identificazione.....				
.....	.....	.....	.....	.....
Documento di identificazione.....				

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati.

(7) - Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nomi delle persone che promuovono la sottoscrizione.

NOME	COGNOME	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste elettorali	<i>Firma</i>
.....	.....	.....	.....	.....
Documento di identificazione.....				
.....	.....	.....	.....	.....
Documento di identificazione.....				
.....	.....	.....	.....	.....
Documento di identificazione.....				
.....	.....	.....	.....	.....
Documento di identificazione.....				
.....	.....	.....	.....	.....
Documento di identificazione.....				
.....	.....	.....	.....	.....
Documento di identificazione.....				


La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati.

#### AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI (8)

A norma dell'art. 21 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vere e autentiche le firme, apposte in mia presenza, dagli elettori sopra indicati (n. ....),  
(indicare il numero in cifre ed in lettere)  
da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno.

I sottoscrittori sono stati preventivamente ammoniti sulla responsabilità penale nella quale possono incorrere in caso di falsa dichiarazione.

....., *addì* ..... 20 .....



.....  
Firma (*nome e cognome per esteso*) e qualifica  
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

(8) – Può autenticare uno dei soggetti espressamente previsti dall'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 [pagina 27, nota (2)].



ELENCO E FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 [Codice in materia di protezione dei dati personali], che il/i promotore/i della sottoscrizione è/sono ..... (4), con sede in .....

Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18 [Norme per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia], e dal testo unico 30 marzo 1957, n. 361 [Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati], e successive modificazioni, e secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati all'Ufficio elettorale circoscrizionale, costituito presso la Corte d'appello del capoluogo della circoscrizione, presso il quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

NOME	COGNOME	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste elettorali	<i>Firma</i>
.....	.....	.....	.....	.....
Documento di identificazione.....				
.....	.....	.....	.....	.....
Documento di identificazione.....				
.....	.....	.....	.....	.....
Documento di identificazione.....				
.....	.....	.....	.....	.....
Documento di identificazione.....				
.....	.....	.....	.....	.....
Documento di identificazione.....				
.....	.....	.....	.....	.....
Documento di identificazione.....				
.....	.....	.....	.....	.....
Documento di identificazione.....				
.....	.....	.....	.....	.....
Documento di identificazione.....				

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati.

(4) – Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nomi delle persone che promuovono la sottoscrizione.



NOME	COGNOME	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Firma
.....	.....	.....	.....	.....
Documento di identificazione.....				
NOME	COGNOME	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Firma
.....	.....	.....	.....	.....
Documento di identificazione.....				
NOME	COGNOME	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Firma
.....	.....	.....	.....	.....
Documento di identificazione.....				
NOME	COGNOME	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Firma
.....	.....	.....	.....	.....
Documento di identificazione.....				
NOME	COGNOME	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Firma
.....	.....	.....	.....	.....
Documento di identificazione.....				
NOME	COGNOME	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Firma
.....	.....	.....	.....	.....
Documento di identificazione.....				
NOME	COGNOME	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Firma
.....	.....	.....	.....	.....
Documento di identificazione.....				
NOME	COGNOME	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Firma
.....	.....	.....	.....	.....
Documento di identificazione.....				

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati.

NOME	COGNOME	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste elettorali	<i>Firma</i>
.....	.....	.....	.....	.....
Documento di identificazione.....				
.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....
Documento di identificazione.....				
.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....
Documento di identificazione.....				
.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....
Documento di identificazione.....				

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati.

#### AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI (1)


A norma dell'art. 21 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vere e autentiche le firme, apposte in mia presenza, dagli elettori sopra indicati (n. ....),

(indicare il numero in cifre ed in lettere)

da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno.

I sottoscrittori sono stati preventivamente ammoniti sulla responsabilità penale nella quale possono incorrere in caso di falsa dichiarazione.

....., *addì* ..... 20 .....



.....  
Firma (*nome e cognome per esteso*) e qualifica  
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

(5) – Può autenticare uno dei soggetti espressamente previsti dall'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 [pagina 27, nota (2)].

ALLEGATO N. 3

*Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia*

MODELLO DI DICHIARAZIONE  
DI ACCETTAZIONE  
DELLA CANDIDATURA

(Art. 12, settimo comma,  
della legge 24 gennaio 1979, n. 18)



ALLEGATO N. 3  
*Elezione dei membri del Parlamento europeo  
 spettanti all'Italia*

Modello di dichiarazione  
 di accettazione della candidatura

Il / La sottoscritto/a .....  
 ..... (1)

dichiara di accettare la candidatura nella lista recante il seguente contrassegno (2): .....  
 .....  
 nella circoscrizione elettorale ..... (3)  
 per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia che si svolgerà nel 2009.

Il sottoscritto dichiara altresì di non aver accettato la candidatura per altre liste della circoscrizione e (4) di essersi presentato, invece, come candidato nelle liste aventi lo stesso contrassegno nelle seguenti circoscrizioni: .....

....., addì ..... 20 .....


*Firma leggibile del / della candidato/a* .....

Domicilio .....

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL CANDIDATO (5)

A norma dell'art. 21 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera e autentica la firma apposta in mia presenza dal sig. ....  
 nato a ..... il ..... 19.....,  
 da me identificato con il seguente documento di identificazione .....

....., addì ..... 20 .....



.....  
*Firma (nome e cognome per esteso e qualifica  
 del pubblico ufficiale autenticante)*

(1) – Indicare nome, cognome, luogo e data di nascita; le donne coniugate o vedove possono aggiungere il cognome del marito.

(2) – Descrivere dettagliatamente il contrassegno della lista.

(3) – Specificare la circoscrizione elettorale (l'elenco delle circoscrizioni è a pagina 78).

(4) – Solo se ricorra il caso.

(5) – La firma dev'essere autenticata da uno dei soggetti espressamente previsti dall'art.14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53 [pagina 27, nota (2)] oppure, per i candidati che si trovino all'estero, da un'autorità diplomatica o consolare italiana.



ALLEGATO N. 4

*Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia*

MODELLO  
DEL VERBALE DI RICEVUTA  
DI UNA LISTA DI CANDIDATI

(Art. 12, settimo comma,  
della legge 24 gennaio 1979, n. 18)





ALLEGATO N. 4  
*Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia*  
 Modello di verbale di ricevuta  
 di una lista di candidati

CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE .....

CANCELLERIA DELLA CORTE D'APPELLO DI .....

L'anno duemila ....., addì ..... alle ore ..... si è presentato presso questa cancelleria il sig. .... il quale ha dichiarato di presentare una lista di candidati per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia che intende contraddistinguersi con il seguente contrassegno ..... depositato presso il Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 11 della legge 24 gennaio 1979, n. 18.

Poiché dal predetto Ministero è stato comunicato che, a depositare la lista avente il contrassegno ..... sarebbe stato il sig. .... (1) oppure il sig. .... (1), il sottoscritto procede all'identificazione del presentatore ed accerta che il medesimo è il sig. .... (1), come risulta dalla comunicazione pervenuta dal Ministero dell'Interno che si allega al presente verbale.

(*Oppure:* ed accerta che è il sig. .... il cui nome non è tra quelli indicati nella comunicazione pervenuta dal Ministero dell'Interno che si allega al presente verbale).

Il predetto sig. .... ha depositato una lista di candidati per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia recante il contrassegno ..... e sottoscritta da n. .... elettori in n. .... atti.

(*Oppure:* sottoscritta dal sig. .... in qualità di .....

Allegati alla lista sono stati presentati:

- n. .... certificati individuali e n. .... certificati collettivi comprovanti la condizione di elettori in comuni della Regione appartenenti alla circoscrizione dei sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista;

---

(1) – Indicare nome, cognome, luogo e la data di nascita.

- n. .... dichiarazioni di accettazione della candidatura debitamente firmate dai singoli candidati e autenticate;

- n. .... certificati comprovanti l'iscrizione dei candidati cittadini italiani nelle liste elettorali;

nonché, per i candidati che siano cittadini di un altro Stato membro dell'Unione europea:

- n. .... dichiarazioni formali e n. .... certificati attestanti il godimento dell'elettorato passivo, previste rispettivamente dal comma 6 e dal comma 7 dell'art. 2 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483.

La dichiarazione di presentazione della lista contiene – ai sensi dell'undicesimo comma dell'art. 12 della legge n. 18 del 1979 – la designazione a delegato effettivo del sig. .... (1)  
e a delegato supplente del sig. .... (1).

Alla lista, secondo l'ordine di presentazione, è attribuito il n. ....

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto (2).


....., addì ..... 20.....

IL PRESENTATORE

IL CANCELLIERE

.....

.....




---

(1) – Nome, cognome, luogo e la data di nascita.

(2) – Da redigere in due esemplari.

ALLEGATO N. 5

*Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia*

MODELLO DI MANIFESTO  
CON LE LISTE DEI CANDIDATI  
DELLA CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE

(Artt. 13 e 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18,  
ed art. 24, primo comma, n. 5, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361)







ALLEGATO N. 6

*Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia*

MODELLO DI RICEVUTA  
DELLA DESIGNAZIONE  
DEI RAPPRESENTANTI  
EFFETTIVO E SUPPLENTE  
DI UNA LISTA DI CANDIDATI  
PRESSO  
L'UFFICIO ELETTORALE  
CIRCOSCRIZIONALE





ALLEGATO N. 6

*Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia*

Modello di ricevuta della designazione dei rappresentanti effettivo e supplente di una lista di candidati presso l'Ufficio elettorale circoscrizionale

ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA


CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE .....

CANCELLERIA DELLA CORTE D'APPELLO DI .....

L'anno duemila ..... addì ..... del mese di ..... alle ore ..... è stata presentata a questa Cancelleria la dichiarazione scritta, debitamente autenticata – a norma dell'art. 25 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e dell'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 – a firma del sig. .... (1) quale delegato ..... (2) della lista di candidati avente il contrassegno ..... oppure a firma del sig. .... (1), espressamente autorizzato, in forma autentica, dai delegati della lista di candidati avente il contrassegno ..... con la quale si designano il *rappresentante effettivo* e il *rappresentante supplente* della lista anzidetta presso l'Ufficio elettorale circoscrizionale costituito presso questa Corte d'appello.

Si rilascia la presente ricevuta ad attestazione dell'avvenuto tempestivo deposito della dichiarazione di cui sopra presso questa Cancelleria.

....., addì ..... 20...



IL CANCELLIERE

.....

(1) – Indicare nome, cognome, luogo e la data di nascita.

(2) – Precisare se delegato effettivo o delegato supplente.



## ALLEGATO N. 7

*Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia*

MODELLO DI RICEVUTA  
DELLA DESIGNAZIONE  
DEI RAPPRESENTANTI  
EFFETTIVO E SUPPLENTE  
DI UNA LISTA DI CANDIDATI  
PRESSO  
L'UFFICIO ELETTORALE  
PROVINCIALE



## ALLEGATO N. 7

*Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia*

Modello di ricevuta della designazione  
dei rappresentanti effettivo e supplente  
di una lista di candidati  
presso l'Ufficio elettorale provinciale

## ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA


*CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE* .....

CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI .....

L'anno duemila ....., addì ..... del mese di .....  
alle ore ..... è stata presentata a questa Cancelleria la dichiarazione scritta, debitamente  
autenticata — a norma dell'art. 25 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e dell'art. 14 della  
legge 21 marzo 1990, n. 53 — a firma del sig. .... (1)  
quale delegato ..... (2)  
della lista di candidati avente il contrassegno .....  
*oppure* a firma del sig. .... (1),  
esplicitamente autorizzato, in forma autentica, dai delegati della lista di candidati avente  
il contrassegno .....  
con la quale vengono designati il *rappresentante effettivo* e il *rappresentante supplente*  
della lista anzidetta presso l'Ufficio elettorale provinciale costituito presso questo Tribunale.

Si rilascia la presente ricevuta ad attestazione dell'avvenuto tempestivo deposito della  
dichiarazione di cui sopra presso questa Cancelleria.

....., addì .....20.....



IL CANCELLIERE

.....

(1) — Indicare nome, cognome, luogo e la data di nascita.

(2) — Precisare se delegato effettivo o delegato supplente.



## ALLEGATO N. 8

*Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia*

MODELLO DI RICEVUTA  
DELLA DESIGNAZIONE  
DEI RAPPRESENTANTI  
EFFETTIVI E SUPPLENTI  
DI UNA LISTA DI CANDIDATI  
PRESSO  
GLI UFFICI ELETTORALI  
DI SEZIONE





ALLEGATO N. 8

*Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia*

Modello di ricevuta della designazione dei rappresentanti effettivo e supplente di una lista di candidati presso gli uffici elettorali di sezione

ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA

CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE .....

COMUNE DI .....

L'anno duemila ....., addì ..... del mese di ..... alle ore ..... è stata presentata a questa Segreteria la dichiarazione scritta, debitamente autenticata – a norma dell'art. 25 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e dell'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 – a firma del sig. .... (1) quale delegato ..... (2) della lista di candidati avente il contrassegno ..... oppure a firma del sig. .... (1), espressamente autorizzato, in forma autentica, dai delegati della lista di candidati avente il contrassegno ....., con la quale vengono designati i *rappresentanti effettivi* e i *rappresentanti supplenti* della lista anzidetta per gli uffici elettorali di sezione .....

..... di questo Comune.

....., addì ..... 20



IL SEGRETARIO COMUNALE

.....

(1) – Indicare nome, cognome, luogo e la data di nascita.

(2) – Precisare se delegato effettivo o delegato supplente.



DISPOSIZIONI NORMATIVE  
CONCERNENTI  
LA PRESENTAZIONE  
E L' AMMISSIONE  
DELLE LISTE DEI CANDIDATI  
PER L' ELEZIONE DEI MEMBRI  
DEL PARLAMENTO EUROPEO  
SPETTANTI ALL' ITALIA

LEGGE 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni.

Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (stralcio).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (stralcio).

DECRETO - LEGGE 24 giugno 1994, n. 408,

Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo (stralcio).

convertito, con modificazioni, dalla

LEGGE 3 agosto 1994, n. 483.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, recante disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo (stralcio).

DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2006, n. 198.

Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246 (stralcio).

DECRETO - LEGGE 27 gennaio 2009, n. 3,

Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie (stralcio)

convertito, con modificazioni, dalla

LEGGE 25 marzo 2009, n. 26.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie (stralcio).

LEGGE 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni.

**Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.**

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 30 gennaio 1979)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

1. I membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono eletti a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti.
2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, con le modalità previste dai successivi articoli 21 e 22.

Art. 2. (1)

1. Le circoscrizioni elettorali ed i loro capoluoghi sono stabiliti nella tabella A allegata alla presente legge.
2. Il complesso delle circoscrizioni elettorali forma il collegio unico nazionale.
3. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella A, è effettuata – sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione (2), riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale (3) di statistica – con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

---

(1) — Articolo così sostituito dall'art. 1 della legge 9 aprile 1984, n. 61 [Disposizioni tecniche concernenti l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia].

(2) — Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 aprile 2003 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale - Serie Generale* n. 81 del 7 aprile 2003) sono stati dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione legale della Repubblica in base al censimento del 21 ottobre 2001.

(3) — Parola così sostituita a norma dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 [Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400], in luogo della parola "centrale" precedentemente in vigore.

4. La ripartizione dei seggi di cui al precedente comma si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica per il numero dei membri spettante all'Italia (4) e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

## TITOLO II

### ELETTORATO

### ELEGGIBILITÀ

### COMPATIBILITÀ

#### Art. 3.

1. Sono elettori i cittadini che entro il giorno fissato per la votazione nel territorio nazionale abbiano compiuto il 18° anno di età e siano iscritti nelle liste elettorali compilate a termini delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.
2. Sono altresì elettori i cittadini degli altri Paesi membri dell'Unione che, a seguito di formale richiesta presentata entro e non oltre il novantesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni, abbiano ottenuto l'iscrizione nell'apposita lista elettorale del comune italiano di residenza (5).

#### Art. 4.

1. Sono eleggibili alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia gli elettori che abbiano compiuto il 25° anno di età entro il giorno fissato per le elezioni che hanno luogo nel territorio nazionale.
2. Sono inoltre eleggibili alla medesima carica i cittadini degli altri Paesi membri dell'Unione che risultino in possesso dei requisiti di eleggibilità al Parlamento europeo previsti dall'ordinamento italiano e che non siano decaduti dal diritto di eleggibilità nello Stato membro di origine (6).

---

(4) – Il numero dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'elezione del 2009 è di 72 (art. 9 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione all'Unione europea della Romania e Bulgaria). Il trattato di adesione è stato ratificato e reso esecutivo con legge 9 gennaio 2006, n. 16.

(5) – Comma aggiunto dall'art. 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408 [Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo], convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 1994, n. 483].

(6) – Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1989, n. 9 [Modificazione della legge 24 gennaio 1979, n. 18, per l'eleggibilità al Parlamento europeo dei cittadini degli altri Paesi membri della Comunità europea], e successivamente sostituito dall'art. 8, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408 [Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo], convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483].

## Art. 5 (7).

1. La carica di membro del Parlamento europeo è incompatibile con quella di:
- a) membro della Commissione delle Comunità europee;
  - b) giudice, avvocato generale o cancelliere della Corte di giustizia delle Comunità europee o del Tribunale di primo grado delle Comunità europee;
  - c) membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea;
  - d) membro della Corte dei conti delle Comunità europee;
  - e) mediatore delle Comunità europee;
  - f) membro del Comitato economico e sociale della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica;
  - g) membro del Comitato delle Regioni;
  - h) membro dei comitati od organismi costituiti in virtù o in applicazione dei trattati che istituiscono la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica, per provvedere all'amministrazione di fondi delle Comunità o all'espletamento di un compito permanente e diretto di gestione amministrativa;
  - i) membro del consiglio d'amministrazione, del comitato direttivo ovvero impiegato della Banca europea per gli investimenti;
  - l) funzionario o agente, in attività di servizio, delle istituzioni delle Comunità europee o degli organismi specializzati che vi si ricollegano o della Banca centrale europea.

## Art. 5-bis (8).

1. La carica di membro del Parlamento europeo è incompatibile:
- a) con l'ufficio di deputato o senatore;
  - b) con la carica di componente del governo di uno Stato membro.

## Art. 6 (9).

1. La carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia è incompatibile con quella di:
- a) presidente di giunta regionale;
  - b) assessore regionale;
  - b-bis) consigliere regionale;
  - b-ter) presidente di provincia;
  - b-quater) sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti
2. Quando si verifichi una delle incompatibilità di cui al comma precedente, il membro del Parlamento europeo risultato eletto deve dichiarare all'ufficio elettorale nazionale, entro trenta giorni dalla proclamazione, quale carica sceglie.

(7) - L'art. 5 è stato così sostituito dall'art. 3 della legge 27 marzo 2004, n. 78.

(8) - L'art. 5-bis è stato inserito dall'art. 3, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 78.

(9) - L'art. 6 è stato così modificato dall'art. 2 della legge 27 marzo 2004, n. 78, e dall'art. 1 della legge 8 aprile 2004, n. 90.

3. Qualora il membro del Parlamento europeo non vi provveda, l'ufficio elettorale nazionale lo dichiara decaduto e lo sostituisce con il candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto.

4. Il membro del Parlamento europeo dichiarato decaduto ai sensi del precedente comma può proporre ricorso contro la decisione dell'ufficio elettorale nazionale avanti la corte di appello di Roma. Il ricorso deve essere proposto a pena di decadenza entro venti giorni dalla comunicazione della decisione.

5. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui ai successivi articoli 44, 45, 46 e 47.

6. In relazione ai membri di cui al secondo comma dell'articolo 4, si applicano le cause di incompatibilità previste dalle rispettive disposizioni normative nazionali per l'elezione al Parlamento europeo.

### TITOLO III

#### PROCEDIMENTO ELETTORALE

##### Art. 7.

1. I comizi elettorali per la elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.

2. Il decreto di convocazione dei comizi è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non oltre il cinquantesimo giorno antecedente quello della votazione.

3. La data e l'orario per la votazione degli elettori italiani residenti nei Paesi membri della Comunità europea, che devono possibilmente coincidere con quelli fissati per le elezioni che hanno luogo nel territorio nazionale, nonché la data e l'orario per le conseguenti operazioni di scrutinio sono determinati per ciascun Paese, dal Ministro dell'interno, previe intese con i Governi dei Paesi stessi che saranno assunte dal Ministero degli affari esteri.

4. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane presso i Paesi della Comunità europea, dell'avvenuta pubblicazione del decreto di cui al primo comma e della data della votazione nei rispettivi Paesi, stabilita a norma del precedente comma, danno avviso alle comunità italiane del luogo a mezzo di manifesti da affiggere nella sede della rappresentanza nonché a mezzo degli organi di stampa e di trasmissione audiovisiva e con ogni altro idoneo mezzo di comunicazione.

##### Art. 8.

1. Presso la Corte di cassazione è costituito l'Ufficio elettorale nazionale, composto da un presidente di sezione e da quattro consiglieri nominati dal primo Presidente. Sono nominati anche magistrati supplenti per sostituire i titolari in caso di assenza o di impedimento.

2. Un cancelliere della Corte è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.



3. L'Ufficio elettorale nazionale è costituito entro tre giorni dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi ed esercita le funzioni fino alla costituzione di quello successivo (10).

Art. 9.

1. Presso la Corte d'appello nella cui giurisdizione è il capoluogo della circoscrizione, è costituito entro cinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi l'ufficio elettorale circoscrizionale composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente della Corte d'appello. Sono nominati anche magistrati supplenti per sostituire i titolari in caso di assenza o impedimento.
2. Un cancelliere della Corte d'appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

Art. 10.

1. Presso il tribunale nella cui circoscrizione è compreso il comune capoluogo della provincia è costituito, non prima del decimo e non oltre il quinto giorno antecedente la data della votazione, l'ufficio elettorale provinciale composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente del tribunale. Sono nominati anche magistrati supplenti per sostituire i titolari in caso di assenza o impedimento.
2. Un cancelliere del tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

Art. 11.

1. Il deposito del contrassegno di lista presso il Ministero dell'interno deve essere effettuato, con le modalità di cui agli articoli 14, 15 e 16 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361 (11), e successive modificazioni, non prima delle ore 8 del quarantunesimo giorno e non oltre le ore 16 del quarantottesimo giorno antecedente quello della votazione.
2. Ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni previste nell'articolo 16 sopra citato, il depositante deve eleggere domicilio in Roma.
3. Nel caso che l'Ufficio elettorale nazionale respinga l'opposizione avverso l'invito del Ministero dell'interno a sostituire il contrassegno, quello ricusato non può più essere sostituito.
4. All'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno, i partiti o i gruppi politici organizzati, con unico atto autenticato da notaio, debbono designare:
  - a) un rappresentante effettivo ed uno supplente incaricati di effettuare il deposito della lista presso ciascun ufficio elettorale circoscrizionale;

---

(10) – Le parole "fino alla costituzione di quello successivo" sono state così sostituite dall'art. 2 della legge 9 aprile 1984, n. 61 [Disposizioni tecniche concernenti l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia].

(11) – Gli articoli 14, 15 e 16 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono riportati nelle pagine 134 e 135.

b) un delegato effettivo ed uno supplente, per ciascun Paese membro della Comunità europea, incaricati di effettuare le designazioni previste dall'art. 31.

5. Il Ministero dell'interno:

a) comunica a ciascun ufficio elettorale circoscrizionale entro il quarantunesimo giorno antecedente quello della votazione le designazioni di cui alla lettera a) del comma precedente;

b) rilascia, per ciascun delegato effettivo e supplente di cui alla lettera b) del precedente comma, attestazione dell'avvenuta designazione.

#### Art. 12.

1. Le liste dei candidati devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione, alla cancelleria della Corte d'appello presso la quale è costituito l'ufficio elettorale circoscrizionale, dalle ore 8 del quarantesimo giorno alle ore 20 del trentanovesimo giorno antecedente quello della votazione.

2. Le liste dei candidati devono essere sottoscritte da non meno di 30.000 e non più di 35.000 elettori.

3. I sottoscrittori devono risultare iscritti nelle liste elettorali di ogni regione della circoscrizione per almeno il 10 per cento del minimo fissato al secondo comma, pena la nullità della lista.

4. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi anche in una sola delle Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere. [*Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione della Camera dei deputati abbiano presentato liste per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale con le quali si sia collegato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, pur sotto un diverso contrassegno, un candidato risultato eletto in un collegio uninominale* (12)]. Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed (13) abbiano ottenuto almeno un seggio al Parlamento europeo (14). Nessuna sottoscrizione è richiesta, altresì, nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esenti da tale onere (15).

(12) - Periodo inserito dall'art. 4, comma 1, della legge 8 aprile 2004, n. 90 [Norme in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo ed altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell'anno 2004]. A seguito dell'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2005, n. 270, tale periodo deve ritenersi implicitamente abrogato.

(13) - Le parole "abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed" sono state inserite dall'art. 12, comma 4, della legge 21 marzo 1990, n. 53 [Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale].

(14) - Periodo aggiunto dall'art. 3 della legge 9 aprile 1984, n. 61 [Disposizioni tecniche concernenti l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia].

(15) - L'ultimo periodo del quarto comma è stato inserito dall'art. 12, comma 4, della legge 21 marzo 1990, n. 53 [Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale].

5. Nel caso di cui al precedente comma, la dichiarazione di presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da un rappresentante all'uopo da loro incaricato con mandato autenticato da notaio. La sottoscrizione può essere, altresì, effettuata dai rappresentanti di cui alla lettera *a*) del quarto comma dell'articolo precedente, sempre che, nell'atto di designazione, agli stessi sia stato conferito anche il mandato di provvedere a tale incombenza, ovvero venga da essi esibito, all'atto della presentazione delle candidature, apposito mandato autenticato da notaio. Nel primo caso il Ministero dell'interno provvederà a comunicare a ciascun ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione degli incaricati comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle candidature. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata [da un notaio o da un cancelliere di pretura] (16)(17).
6. Nessun candidato può essere compreso in liste recanti contrassegni diversi, pena la nullità della sua elezione.
7. Ogni candidato, nella dichiarazione di accettazione della candidatura, deve indicare se ha accettato la propria candidatura in altre circoscrizioni, specificando quali sono.
8. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non minore di tre e non maggiore del numero dei membri da eleggere nella circoscrizione (18).
9. Ciascuna delle liste di candidati eventualmente presentate da partiti o gruppi politici espressi dalla minoranza di lingua francese della Valle d'Aosta, di lingua tedesca della provincia di Bolzano e di lingua slovena del Friuli-Venezia Giulia può collegarsi, agli effetti dell'assegnazione dei seggi prevista dai successivi articoli 21 e 22, con altra lista della stessa circoscrizione presentata da partito o gruppo politico presente in tutte le circoscrizioni con lo stesso contrassegno.
10. A tale scopo, nella dichiarazione di presentazione della lista, deve essere indicata la lista con la quale si intende effettuare il collegamento. Le dichiarazioni di collegamento fra le liste debbono essere reciproche.
11. La dichiarazione di presentazione della lista deve contenere l'indicazione di un delegato effettivo ed uno supplente autorizzati a designare i rappresentanti della lista presso l'ufficio elettorale circoscrizionale, presso gli uffici elettorali provinciali e presso gli uffici di ciascuna sezione elettorale, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 25 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni (19).
12. Per gli uffici elettorali provinciali la designazione deve essere depositata, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione, presso la cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è compreso il comune capoluogo della provincia.

---

(16) - L'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 [Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale] [pagina 136, nota (11)], ha espressamente individuato i pubblici ufficiali ai quali è attribuito il potere di autenticare le firme dei sottoscrittori.

(17) - Il quinto comma è stato così sostituito dall'art. 3 della legge 9 aprile 1984, n. 61 [Disposizioni tecniche concernenti l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia].

(18) - Comma così sostituito dall'art. 3 della legge 9 aprile 1984, n. 61 [Disposizioni tecniche concernenti l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia].

(19) - L'art. 25 è riportato a pagina 139.

## Art. 13.

1. L'Ufficio elettorale circoscrizionale, entro il trentaseiesimo giorno antecedente quello della votazione, tenendo presenti i criteri ed i termini di cui al precedente articolo 12 ed all'articolo 22 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni (20), decide in ordine all'ammissione delle liste dei candidati e delle dichiarazioni di collegamento. Assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati. Le liste di cui al nono comma dell'art. 12 assumono il numero progressivo immediatamente successivo a quello sorteggiato dalla lista alla quale sono collegate. I contrassegni delle liste saranno riportati sulle schede di votazione e sui manifesti contenenti le liste dei candidati secondo l'ordine risultato dal sorteggio. Le decisioni sono comunicate, nello stesso giorno, ai delegati di lista (21).
2. Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, o di non ammissione di collegamento, i delegati di lista possono ricorrere, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, all'Ufficio elettorale nazionale.
3. Per le modalità relative alla presentazione dei ricorsi nonché per le modalità ed i termini per le decisioni degli stessi e per le conseguenti comunicazioni ai ricorrenti ed agli uffici elettorali circoscrizionali, si osservano le norme di cui all'articolo 23 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni (22).

(*Omissis*)

## Art. 15.

1. Le schede, di colore diverso per ciascuna circoscrizione, debbono avere le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle allegate tabelle *B* e *C*, e debbono riprodurre in *fac-simile* i contrassegni di tutte le liste ammesse secondo il numero progressivo attribuito dall'ufficio elettorale circoscrizionale. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3 (23).
2. Accanto ad ogni contrassegno sono tracciate le linee orizzontali in numero pari a quello dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere per i candidati della lista votata.

---

(20) – Pagina 137.

(21) – Il secondo periodo e quelli successivi sono stati così modificati dall'art. 13, comma 9, della legge 21 marzo 1990, n. 53 [Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale].

(22) – Pagina 138.

(23) – Il secondo periodo è stato aggiunto dall'art. 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2009, n. 26.

TITOLO VI  
DISPOSIZIONI PARTICOLARI  
PER GLI ELETTORI RESIDENTI NEL TERRITORIO  
DEI PAESI MEMBRI DELLA COMUNITA EUROPEA

*(Omissis)*

Art. 31.

1. Con dichiarazione scritta, autenticata da un notaio o da un sindaco o da una autorità diplomatica o consolare, i delegati di cui all'articolo 11, quarto comma, lettera *b*), dei partiti o gruppi politici che abbiano presentato ed abbiano avuto ammessa una lista di candidati in almeno una circoscrizione elettorale, o persone da essi autorizzate con atto autenticato nei modi sopra indicati, hanno diritto di designare:

1) un rappresentante effettivo ed uno supplente del partito o del gruppo politico per ciascuna circoscrizione consolare del Paese per il quale sono stati designati, perché vengano sentiti dal capo dell'ufficio consolare, per la nomina degli scrutatori dei seggi e dei segretari dei seggi (24) istituiti nella circoscrizione stessa, nonché per l'azione da lui svolta in attuazione dei principî di cui all'articolo 25;

2) un rappresentante effettivo ed uno supplente presso l'ufficio di ciascuna sezione istituita nella circoscrizione consolare.

2. Per le predette designazioni, i delegati devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta di cui all'articolo 11, ultimo comma, lettera *b*).

3. Nel caso che alla designazione dei rappresentanti di cui ai precedenti numeri 1) e 2) provvedano delegati dei delegati, a norma del primo comma del presente articolo, il notaio, il sindaco o l'ufficiale diplomatico o consolare, nell'autenticarne la firma, danno atto dell'esibizione loro fatta della ricevuta rilasciata dal Ministero dell'interno all'atto del deposito del contrassegno di lista.

4. Le designazioni di cui al primo comma, punto 1), del presente articolo sono presentate entro il ventiduesimo giorno precedente quello della votazione al capo dell'ufficio consolare; quelle di cui al primo comma, punto 2), sono presentate, entro il giorno precedente quello della votazione stabilito a norma del terzo comma dell'articolo 7, al capo del predetto ufficio, che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, ovvero direttamente ai singoli presidenti delle sezioni prima dell'inizio della votazione.

*(Omissis)*

---

(24) - Le parole "per la nomina degli scrutatori dei seggi e dei segretari dei seggi" sono state così sostituite dall'art. 8 della legge 9 aprile 1984, n. 61 [Disposizioni tecniche concernenti l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia].

## TITOLO IX

## DISPOSIZIONI FINALI

*(Omissis)*

## Art. 51.

1. Salvo quanto disposto dalla presente legge, per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni (25).

*(Omissis)*

---

(25) – Riportato a pagina seguente.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1957, n. 361,  
e successive modificazioni.

**Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione  
della Camera dei deputati.**

*{Pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 3 giugno 1957}*

*(Omissis)*

TESTO UNICO  
DELLE LEGGI  
RECANTI  
NORME PER LA ELEZIONE  
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

*(Omissis)*

TITOLO III  
DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE PREPARATORIO

**Art. 11.**

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 9)

1. I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.
2. Lo stesso decreto fissa il giorno della prima riunione della Camera nei limiti dell'art. 61 della Costituzione.
3. Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non oltre il 45° giorno antecedente quello della votazione (1).
4. I Sindaci di tutti i Comuni della Repubblica danno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con speciali avvisi.

*(Omissis)*

---

(1) – Comma così sostituito dall'art. 1, primo comma, lettera a), della legge 23 aprile 1976, n. 136 [Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale].

## Art. 14 (2).

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 16, comma 1°,  
e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 6)

1. I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste di candidati, debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno (3) col quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime nelle singole circoscrizioni. All'atto del deposito del contrassegno (3) deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato.
2. I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenuti a presentare le loro liste con un contrassegno (3) che riproduca tale simbolo.
3. Non è ammessa la presentazione di contrassegni (3) identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli, elementi e diciture, o solo alcuni di essi, usati tradizionalmente da altri partiti.
4. Ai fini di cui al terzo comma costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento anche se in diversa composizione o rappresentazione grafica.
5. Non è ammessa, altresì, la presentazione di contrassegni effettuata con il solo scopo di precluderne surrettiziamente l'uso ad altri soggetti politici interessati a farvi ricorso.
6. Non è ammessa inoltre la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l'elettore.
7. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.

(*Omissis*)

## Art. 15 (4).

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 16, comma 1°, 2° e 3°,  
e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 7)

1. Il deposito del contrassegno di cui all'articolo 14 deve essere effettuato non prima delle ore 8 del 44° e non oltre le ore 16 del 42° giorno antecedente quello della votazione, da persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario del partito o del gruppo politico organizzato.

(2) — Articolo modificato dall'art. 14 della legge 24 aprile 1975, n. 130, che ha sostituito all'originario terzo e ultimo comma gli attuali commi terzo, sesto e settimo; dall'art. 2, comma 1, lettera a), della legge 4 agosto 1993, n. 277, che ha aggiunto gli attuali commi quarto e quinto; dall'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533; da ultimo dall'art. 1, comma 4, della legge n. 270 del 2005, che ha modificato i commi primo, terzo e quarto.

(3) — L'art. 14 è espressamente richiamato dall'art. 24, primo comma, n. 4, del presente testo unico, a norma del quale il contrassegno dev'essere riprodotto, sulle schede di votazione, con i colori del contrassegno depositato presso il Ministero dell'Interno (pagina 139).

(4) — Articolo così modificato, al comma primo, dall'art. 1, primo comma, lettera c), della legge n. 136 del 1976 e, successivamente, dall'art. 6, comma 1, della legge n. 270 del 2005.



2. Agli effetti del deposito, l'apposito Ufficio del Ministero dell'interno rimane aperto, anche nei giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.
3. Il contrassegno deve essere depositato in triplice esemplare (5).

#### Art. 16.

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 16, comma 3° e 4°,  
e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 8)

1. Il Ministero dell'interno, nei due giorni (6) successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito.
2. Qualora i partiti o gruppi politici presentino un contrassegno che non sia conforme alle norme di cui all'art. 14, il Ministero dell'interno invita il depositante a sostituirlo nel termine di 48 ore dalla notifica dell'avviso.
3. Sono sottoposte all'Ufficio centrale nazionale le opposizioni presentate dal depositante avverso l'invito del Ministero a sostituire il proprio contrassegno o dai depositanti di altro contrassegno avverso l'accettazione di contrassegno che ritengano facilmente confondibile (7): a quest'ultimo effetto, tutti i contrassegni depositati possono essere in qualsiasi momento presi in visione da chi abbia presentato un contrassegno a norma degli articoli precedenti.
4. Le opposizioni devono essere presentate al Ministero dell'interno entro 48 ore dalla sua decisione e, nello stesso termine, devono essere notificate ai depositanti delle liste che vi abbiano interesse. Il Ministero trasmette gli atti all'Ufficio centrale nazionale, che decide entro le successive 48 ore, dopo aver sentito i depositanti delle liste che vi abbiano interesse (8).

*(Omissis)*

#### Art. 20.

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 12, comma 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° e 7°,  
L. 16 maggio 1956, n. 493, artt. 10, comma 1° e 2°, e 36,  
e L. 31 ottobre 1955, n. 1064, artt. 2 e 3)

1. Le liste dei candidati devono essere presentate, [per ciascuna Circoscrizione, alla Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale indicati nella Tabella A, allegata al presente testo unico, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedenti quello della votazione] (9); a tale scopo, per il periodo

---

(5) – A seguito delle innovazioni introdotte dall'art. 24, primo comma, n. 1, del presente testo unico e successive modificazioni, i contrassegni devono essere riprodotti, sulle schede di votazione, con i colori del contrassegno depositato presso il Ministero dell'Interno.

(6) – Le parole "nei due giorni" sono state così sostituite dall'art. 1, primo comma, lettera d), della legge 23 aprile 1976, n. 136 [Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale].

(7) – L'art. 2, comma 1, lettera b), della legge 4 agosto 1993, n. 277 [Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati], ha abrogato le parole "con quello che abbiano presentato" presenti a questo punto del testo originario dell'art. 16, terzo comma.

(8) – Comma così modificato dall'art. 6, comma 2, della legge 21 dicembre 2005, n. 270.

(9) – Per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, le liste dei candidati devono essere presentate all'Ufficio elettorale circoscrizionale costituito presso la Corte d'appello del capoluogo di ogni circoscrizione (Milano, Venezia, Roma, Napoli, Palermo), dalle ore 8 del 40° giorno alle ore 20 del 39° giorno antecedenti quello della votazione, in applicazione dell'art. 12, primo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (pagina 128), e della tabella A allegata alla legge medesima.

suddetto, la Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

2. Insieme con le liste dei candidati devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature (10), i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione di presentazione e della lista dei candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori.

3. Tale dichiarazione deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei singoli Comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione.

4. I Sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati.

5. La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (11);

(10) – L'art. 6, comma 1, della legge 4 agosto 1993, n. 276 [Norme per l'elezione del Senato della Repubblica], ha abrogato le parole: [“i certificati di nascita, o documenti equipollenti”] presenti a questo punto del testo originario dell'art. 20, secondo comma.

(11) – L'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 [Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale], e successive modificazioni, è così formulato:

« Art. 14.

1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29 [ora: dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533], dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, e dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti d'appello, dei tribunali e delle sezioni distaccate di tribunale, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunicano la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.

2. L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui [al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15] [ora: art. 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)], riportato qui di seguito).

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature ».

Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 [Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)], ha abrogato la legge 4 gennaio 1968, n. 15 (art. 77, comma 1), e ha disciplinato l'autenticazione delle sottoscrizioni nell'art. 21, comma 2, il quale dispone:

« Art. 21. - Autenticazione delle sottoscrizioni.

1. (*Omissis*).

2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal sindaco; in tale ultimo caso, l'autenticazione è redatta di seguito alla

deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto (12). Per tale prestazione è dovuto al notaio o al cancelliere l'onorario di [lire 100: ora 0,05 euro] per ogni sottoscrizione autenticata (13).

6. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.
7. Nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve essere specificato con quale contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno la lista intenda distinguersi.
8. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine, la indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'art. 25.

#### Art. 21.

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 12, ultimo comma,  
e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 10, ultimo comma)

1. La Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale circoscrizionale accerta l'identità personale del depositante e, nel caso in cui si tratti di persona diversa da quelle designate ai sensi dell'art. 17, ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli atti, di cui una copia è consegnata immediatamente al presentatore.
2. Nel medesimo verbale, oltre alla indicazione della lista dei candidati presentata e delle designazioni del contrassegno e dei delegati, è annotato il numero d'ordine progressivo attribuito dalla Cancelleria stessa a ciascuna lista secondo l'ordine di presentazione.

#### Art. 22.

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 14, secondo periodo, nn. 1, 2, 3 e 4,  
e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 11)

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro il giorno successivo alla scadenza (14) del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:
  - 1) ricusa le liste presentate da persone diverse da quelle designate all'atto del deposito del contrassegno ai sensi dell'art. 17;
  - 2) ricusa le liste contraddistinte con contrassegno non depositato presso il Ministero dell'interno, ai termini degli articoli 14, 15 e 16;
  - 3) verifica se le liste siano state presentate in termine e siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto, dichiarandole non valide se non corrispondono a queste condizioni; riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 2 dell'art. 18-*bis*, cancellando gli ultimi nomi e dichiara non valide le liste contenenti un numero di candidati inferiore a quello stabilito al comma 3 dell'art. 18-*bis*;

sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'indennità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio (R)».

(12) – Il primo periodo del quinto comma è stato così sostituito dall'art. 6, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 271 [Modifiche ai procedimenti elettorali].

(13) – Le parole "di lire 100 per ogni sottoscrizione autenticata" sono state così sostituite dall'art. 6, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 271 [Modifiche ai procedimenti elettorali].

(14) – Le parole "entro il giorno successivo alla scadenza" sono state così sostituite dall'art. 1, primo comma, lettera 2), della legge 23 aprile 1976, n. 136 [Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale].

4) cancella dalle liste i nomi dei candidati, per i quali manca la prescritta accettazione;

5) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il 25° anno di età al giorno delle elezioni (15), di quelli per i quali non sia stato presentato [il certificato di nascita, o documento equipollente, o] (16) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica;

6) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione;

7) (Abrogato) (17).

2. I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

3. L'ufficio centrale circoscrizionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in merito.

#### Art. 23.

(L. 16 maggio 1956. n. 493, art. 12)

1. Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale, di cui all'articolo precedente, sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.

2. Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro 48 ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale nazionale.

3. Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella Cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

4. Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale nazionale, il ricorso con le proprie deduzioni.

5. Ove il numero dei ricorsi presentati lo renda necessario, il Primo presidente della Corte di Cassazione, a richiesta del Presidente dell'Ufficio centrale nazionale, aggrega all'Ufficio stesso, per le operazioni di cui al presente articolo, altri consiglieri.

6. L'Ufficio centrale nazionale decide nei due giorni (18) successivi.

(15) — Anche per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (art. 4, primo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, a pagina 124) sono eleggibili alla predetta carica gli elettori che abbiano compiuto il 25° anno di età entro il giorno fissato per le elezioni che hanno luogo nel territorio nazionale, che coincide con la domenica [art. 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2009, n. 26].

(16) — L'art. 6 comma 1, della legge 4 agosto 1993, n. 276 [Norme per l'elezione del Senato della Repubblica], ha abrogato — dal resto dell'art. 20, secondo comma, del presente testo unico — le parole: [“i certificati di nascita, o documento equipollente,”]. Conseguentemente, si devono ritenere implicitamente abrogate anche le parole: [“il certificato di nascita, o documento equipollente, o”] contenute nell'art. 22, primo comma, n. 5, riportate tra parentesi.

(17) — Il n. 7, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera g), n. 7, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534 [Modificazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati], è stato abrogato dall'art. 6, comma 7, della legge 21 dicembre 2005, n. 270, che ha apportato anche modifiche allo stesso primo comma del presente articolo e ai successivi commi secondo e terzo.

(18) — Le parole “nei due giorni” sono state così sostituite dall'art. 1, primo comma, lettera m), della legge 23 aprile 1976, n. 136 [Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale]. Il presente articolo è stato, da ultimo, modificato, ai commi primo e secondo, dall'art. 6, comma 8, della legge n. 270 del 2005.

7. Le decisioni dell'Ufficio centrale nazionale sono comunicate nelle 24 ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali.

#### Art. 24.

1. L'ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

1) (*Omissis*) (19);

2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio (20);

3) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;

4) trasmette immediatamente alla prefettura capoluogo della circoscrizione le liste ammesse, con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 14, per la stampa delle schede medesime e per l'adempimento di cui al numero 5);

5) provvede, per mezzo della prefettura capoluogo della circoscrizione, alla stampa – su manifesti riproducenti i rispettivi contrassegni – delle liste nonché alla trasmissione di esse ai sindaci dei comuni della circoscrizione per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione: una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione.

#### Art. 25.

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 17, comma 1°, 2° e 3°,  
e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 14)

1. Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata [da un notaio o da un Sindaco della circoscrizione] (21), i delegati di cui all'art. 20, o persone da essi

---

(19) – Numero abrogato dall'art. 6, comma 9, lettera *a*), della legge 21 dicembre 2005, n. 270.

(20) – Numero così sostituito dall'art. 6, comma 9, lettera *b*), della legge 21 dicembre 2005, n. 270. L'art. 6, comma 9, ha anche modificato i numeri 3), 4) e 5) del presente articolo.

(21) – Per quanto riguarda i soggetti competenti e le modalità di autenticazione delle firme trova applicazione l'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 [Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale], e successive modificazioni, che ha disciplinato le autenticazioni delle sottoscrizioni nel seguente modo:

« Art. 14.

1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29 [ora: dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533], dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati,

autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, all'Ufficio di ciascuna sezione ed all'Ufficio centrale circoscrizionale, due rappresentanti della lista: uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere. L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è presentato entro il [venerdì] (22) precedente l'elezione, al segretario del comune che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali o è presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni [il sabato pomeriggio oppure] la mattina stessa delle elezioni, purchè prima dell'inizio della votazione (22) (23).

2. L'atto di designazione dei rappresentanti presso l'Ufficio centrale circoscrizionale è presentato, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione, alla Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale circoscrizionale, la quale ne rilascia ricevuta.

3. Per lo svolgimento del loro compito i delegati di lista devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta rilasciata dalla Cancelleria della Corte d'appello o del

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, e dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti d'appello, dei tribunali e delle sezioni distaccate di tribunale, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.

2. L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui [al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15] [ora: art. 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), riportato qui di seguito].

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature ».

**Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445** [Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)], ha abrogato la legge 4 gennaio 1968, n. 15 (art. 77, comma 1), e ha disciplinato l'autenticazione delle sottoscrizioni nell'art. 21, comma 2, il quale dispone:

« **Art. 21.** - Autenticazione delle sottoscrizioni.

1. (*Omissis*).

2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal sindaco; in tale ultimo caso, l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'indennità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio (R).

(22) - Per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia che si svolgerà nel 2009 [art. 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2009, n. 26], la designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione deve essere presentata entro il giovedì precedente il giorno della votazione al segretario del comune che ne dovrà curare la trasmissione dai presidenti degli uffici elettorali di sezione, ovvero è presentata direttamente ai singoli presidenti degli uffici elettorali di sezione il sabato, purchè prima dell'inizio delle operazioni di votazione.

(23) - L'art. 6, comma 10, della legge 21 dicembre 2005, n. 270, ha, da ultimo, modificato il presente comma e il successivo terzo comma dello stesso art. 25.

Tribunale all'atto del deposito delle liste dei candidati. Nel caso che alla designazione dei rappresentanti di lista provvedano delegati dei delegati, a norma del primo comma del presente articolo, il notaio, nell'autenticarne la firma, dà atto dell'esibizione fattagli della ricevuta rilasciata all'atto del deposito delle liste.

#### Art. 26.

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 17, comma 4° e 5°)

1. Il rappresentante di ogni lista di candidati ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'Ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali, e può fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni (24).
2. Il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, fare allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza o che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

*(Omissis)*

### TITOLO VII

#### DISPOSIZIONI PENALI

#### Art. 94.

(L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 42)

1. Chiunque, essendovi obbligato per legge, non compie, nei modi e nei termini prescritti, le operazioni necessarie per la preparazione tecnica delle elezioni, per il normale svolgimento degli scrutini e per le proclamazioni, o, in mancanza di prescrizione di termini, ritarda ingiustificatamente le operazioni stesse, è punito, salvo le maggiori pene previste dagli articoli seguenti, con la reclusione da tre a sei mesi e con la multa da euro 5 a euro 25 (25).

#### Art. 95.

(L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 44)

1. Chiunque, in nome proprio od anche per conto di terzi o di enti privati e pubblici, eccettuate per questi ultimi le ordinarie erogazioni di istituto, nella settimana che precede la elezione e nella giornata della elezione effettua elargizione di denaro, generi

---

(24) – Comma da ultimo modificato dall'art. 6, comma 11, della legge 21 dicembre 2005, n. 270.

(25) – L'ammontare della multa è stato elevato mediante moltiplicazione dell'importo originario per cinque dall'art. 113, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 [Modifiche al sistema penale]. Inoltre, la sanzione è esclusa dalla depenalizzazione a norma dell'art. 32, secondo comma, della citata legge 24 novembre 1981, n. 689.

L'importo è stato così convertito in euro a norma dell'art. 51 (Conversione delle sanzioni pecuniarie penali o amministrative) del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 [Disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale ecc.].

commestibili, oggetti di vestiario o altri donativi, a qualsiasi titolo, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da euro 1.291 a euro 5.164 (26).

### Art. 96.

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 69)

1. Chiunque, per ottenere a proprio od altrui vantaggio la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, o il voto elettorale o l'astensione, offre, promette o somministra denaro, valori, o qualsiasi altra utilità, o promette, concede o fa conseguire impieghi pubblici o privati ad uno o più elettori o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da uno a quattro anni (27) e con la multa da euro 309 a euro 2.065 (26), anche quando l'utilità promessa o conseguita sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno, o di pagamento di cibi o bevande o remunerazioni sotto il pretesto di spese o servizi elettorali.
2. La stessa pena si applica all'elettore che, per apporre la firma ad una dichiarazione di presentazione di candidatura, o per dare o negare il voto elettorale o per astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dal votare, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità.

### Art. 97.

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 70)

1. Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore o ad un suo congiunto, per costringere l'elettore a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di una determinata lista o di un determinato candidato, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura, o dall'esercitare il diritto elettorale o, con notizie da lui conosciute false, con raggiri od artifizii, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressione per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di determinate liste o di determinati candidati, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di

---

(26) – L'ammontare della multa è stato elevato mediante moltiplicazione dell'importo originario per cinque dall'art. 113, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 [Modifiche al sistema penale]. Inoltre la sanzione è esclusa dalla depenalizzazione a norma dell'art. 32, secondo comma, della citata legge n. 689 del 1981.

L'importo è stato così convertito in euro a norma dell'art. 51 (Conversione delle sanzioni pecuniarie penali o amministrative) del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 [Disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale ecc.].

(27) – Le parole "è punito con la reclusione da uno a quattro anni" sono state così sostituite dall'art. 11-*quater* (Modifica all'articolo 36 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati) del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 [Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa], convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992, n. 356.



candidatura o dall'esercitare il diritto elettorale, è punito con la pena della reclusione da un anno a cinque anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065 (28).

#### Art. 98.

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 71)

1. Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica necessità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adopera a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065 (28).

#### Art. 99.

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 72)

1. Chiunque con qualsiasi mezzo impedisce o turba una riunione di propaganda elettorale, sia pubblica che privata, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 309 a euro 1.549 (28).
2. Se l'impedimento proviene da un pubblico ufficiale, la pena è della reclusione da due a cinque anni.

#### Art. 100.

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 74)

1. Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065 (28).
2. Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. È punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro (29).
3. [Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscri-

---

(28) – L'ammontare della multa è stato così elevato mediante moltiplicazione dell'importo originario per duecento dall'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 [Modificazioni agli articoli 24, 26, 66, 78, 135 e 237 del codice penale], e dall'art. 113, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 [Modifiche al sistema penale]. Inoltre, la sanzione è esclusa dalla depenalizzazione a norma dell'art. 32, secondo comma, della citata legge 24 novembre 1981, n. 689.

L'importo è stato così convertito in euro a norma dell'art. 51 (Conversione delle sanzioni pecuniarie penali o amministrative) del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 [Disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale ecc.].

(29) – Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera d), della legge 2 marzo 2004, n. 61 [Norme in materia di reati elettorali].

zioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, è punito con la pena dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro (30)].

Art. 101.

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 75)

1. Nei casi indicati negli articoli 97 e 100, primo comma, se siasi usata violenza o minaccia, se siasi esercitata pressione, se siansi cagionati disordini, mediante uso di armi o da persone travisate o da più persone riunite o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o a nome di categorie, gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti, la pena è aumentata e sarà, in ogni caso, non inferiore a tre anni.
2. Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi, anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa sino a euro 2.065 (31), salva l'applicazione, quando vi sia concorso di reati, delle relative norme del Codice penale.

(*Omissis*)

Art. 105.

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 79)

1. Il Sindaco che non adempie all'obbligo previsto dal quarto comma dell'art. 20 è punito con la reclusione da mesi sei ad un anno. Se l'inadempimento non sia doloso, la pena è diminuita della metà.

Art. 106.

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 80)

1. L'elettore che sottoscrive [più di una candidatura nel collegio uninominale o] più di una lista di candidati è punito con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro (32).

(*Omissis*)

(30) – Comma già sostituito dall'art. 1 della legge 2 marzo 2004, n. 61 [Norme in materia di reati elettorali], e successivamente dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte costituzionale 8-23 novembre 2006, n. 394.

(31) – L'ammontare della multa è stato così elevato mediante moltiplicazione dell'importo originario per duecento dall'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 [Modificazioni agli articoli 24, 26, 66, 78, 135 e 237 del codice penale], e dall'art. 113, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 [Modifiche al sistema penale]. Inoltre, la sanzione è esclusa dalla depenalizzazione a norma dell'art. 32, secondo comma, della citata legge 24 novembre 1981, n. 689.

L'importo è stato così convertito in euro a norma dell'art. 51 (Conversione delle sanzioni pecuniarie penali o amministrative) del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 [Disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale ecc.].

(32) – Articolo così modificato dall'art. 3, comma 1, lettera *p*), del decreto legislativo n. 534 del 1993 e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, lettera *b*), della legge 2 marzo 2004, n. 61; da ritenere, quindi, così modificato a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 270 del 2005.

DECRETO - LEGGE 24 giugno 1994, n. 408,

**Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo.**

*(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 148 del 27 giugno 1994)*

convertito in legge, con modificazioni, dalla

LEGGE 3 agosto 1994, n. 483.

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, recante disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo.**

*(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 183 del 6 agosto 1994)*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

*(Omissis)*

EMANA

il seguente decreto-legge:

*(Omissis)*

Art. 2.

### *Modalità di esercizio dell'elettorato attivo e passivo*

1. - 5. *(Omissis)*.

6. Il cittadino di altro Stato membro dell'Unione che intenda presentare la propria candidatura ai sensi dell'articolo 4 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1989, n. 9, deve produrre alla cancelleria della corte d'appello competente, all'atto del deposito della lista dei candidati, oltre alla documentazione richiesta per i candidati nazionali, una dichiarazione formale contenente l'indicazione:

- a) della cittadinanza e dell'indirizzo in Italia;
- b) del comune o circoscrizione dello Stato di origine nelle cui liste è eventualmente iscritto;
- c) che non è candidato e che non presenterà la propria candidatura per la stessa elezione del Parlamento europeo in alcun altro Stato dell'Unione.

7. La dichiarazione di cui al comma 6 deve essere accompagnata da una certificazione dell'autorità competente dello Stato d'origine attestante che l'interessato gode nello Stato stesso dell'elettorato passivo o che non risulta che egli sia decaduto da tale diritto.

8. La corte d'appello competente informa l'interessato della decisione relativa all'ammissibilità della candidatura. In caso di rifiuto della candidatura, l'interessato fruisce delle stesse forme di tutela giurisdizionale consentite, in casi analoghi, ai candidati italiani.

9. La corte d'appello comunica alle competenti autorità degli Stati di origine i nominativi dei cittadini che hanno presentato la propria candidatura in Italia.

*(Omissis)*

DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2006, n. 198.

Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

*(Pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale  
n. 125 del 31 maggio 2006)*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

*(Omissis)*

EMANA

il seguente decreto legislativo:

*(Omissis)*

### LIBRO IV

## PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA NEI RAPPORTI CIVILI E POLITICI

### TITOLO I

## PARI OPPORTUNITÀ NELL'ACCESSO ALLE CARICHE ELETTIVE

### CAPO I

## ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO

### Art. 56.

#### *Pari opportunità nell'accesso alla carica di membro del Parlamento europeo*

*(Legge 8 aprile 2004, n. 90, articolo 3)*

1. Nell'insieme delle liste circoscrizionali aventi un medesimo contrassegno, nelle prime due elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia successive alla data di entrata in vigore della legge 8 aprile 2004, n. 90 (1), nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; ai fini del computo sono escluse le candidature plurime (2); in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima.

---

(1) - La legge 8 aprile 2004, n. 90, è entrata in vigore il 10 aprile 2004. Pertanto le prime due elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia successive alla sua entrata in vigore sono quelle del 12-13 giugno 2004 e del 6-7 giugno 2009.

(2) - Si ritiene che, con l'espressione "candidature plurime", il decreto legislativo abbia inteso fare riferimento a quelle di uno stesso candidato presente in liste di diverse circoscrizioni contraddistinte dal medesimo contrassegno.

2. Per i movimenti e i partiti politici presentatori di liste che non abbiano rispettato la proporzione di cui al comma 1, l'importo del rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, è ridotto, fino ad un massimo della metà, in misura direttamente proporzionale al numero dei candidati in più rispetto a quello massimo consentito. Sono, comunque, inammissibili le liste circoscrizionali composte da più di un candidato che non prevedono la presenza di candidati di entrambi i sessi.

3. La somma eventualmente derivante dalla riduzione di cui al comma 2 è erogata ai partiti o gruppi politici organizzati che abbiano avuto proclamata eletta, ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, una quota superiore ad un terzo di candidati di entrambi i sessi. Tale somma è ripartita in misura proporzionale ai voti ottenuti da ciascun partito o gruppo politico organizzato.

DECRETO - LEGGE 27 gennaio 2009, n. 3.

**Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie.**

*(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 22 del 28 gennaio 2009)*

convertito in legge, con modificazioni, dalla

LEGGE 25 marzo 2009, n. 26.

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie.**

*(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 73 del 28 marzo 2009)*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

*(Omissis)*

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

*Disciplina per il contemporaneo svolgimento  
delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia  
con le elezioni amministrative per l'anno 2009*

1. Limitatamente all'anno 2009, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia con il primo turno di votazione per le elezioni dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali, anche quando disciplinate da norme regionali, lo svolgimento delle operazioni elettorali è regolato dalle seguenti disposizioni, ferma restando per il resto la vigente normativa relativa alle singole consultazioni elettorali:

a) le operazioni di votazione si svolgono dalle ore 15 alle ore 22 del sabato e dalle ore 7 alle ore 22 della domenica;

b) ai fini del computo dei termini dei procedimenti elettorali si considera giorno della votazione quello della domenica;

c) - g) *(Omissis)*;

b) l'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è presentato, entro il giovedì precedente il giorno della votazione, al segretario del comune che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti degli uffici elettorali di sezione, ovvero è presentato direttamente ai singoli presidenti degli uffici elettorali di sezione il sabato, purché prima dell'inizio delle operazioni di votazione;

- b) - o) *(Omissis)*.
- 2. *(Omissis)*.
- 3. *(Omissis)*.

Art. 1-*bis* (1).

*Dimensioni dei contrassegni sulle schede elettorali*

1. All'articolo 15, primo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3.».
2. Nella Tabella *B* allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, le parole: «mm 20», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «mm 30».
3. - 5. *(Omissis)*.

*(Omissis)*

---

(1) – Articolo inserito in sede di conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, dalla legge 25 marzo 2009, n. 26.



# INDICE

<i>Premessa</i> . . . . .	Pag. 2
---------------------------	--------

## PARTE PRIMA

DEPOSITO,  
 PRESSO IL MINISTERO DELL' INTERNO,  
 DEL CONTRASSEGNO DI LISTA,  
 DELLE DESIGNAZIONI  
 DEGLI INCARICATI DI PRESENTARE  
 LE LISTE DEI CANDIDATI  
 PRESSO GLI UFFICI ELETTORALI CIRCOSCRIZIONALI  
 NONCHÉ DELLE DESIGNAZIONI DEI DELEGATI  
 PRESSO GLI ALTRI STATI MEMBRI  
 DELL' UNIONE EUROPEA

### CAPITOLO I

DEPOSITO  
 DEL CONTRASSEGNO DI LISTA  
 PRESSO IL MINISTERO DELL' INTERNO

§ 1. — Caratteristiche dei contrassegni di lista . . . . .	Pag. 6
§ 2. — Termini entro i quali devono essere depositati i contrassegni di lista presso il Ministero dell'Interno . . . . .	» 9
§ 3. — Modalità per il deposito dei contrassegni presso il Ministero dell'Interno . . . . .	» 10
§ 4. — Esame dei contrassegni da parte del Ministero dell'Interno . . . . .	» 11
§ 5. — Opposizioni contro le decisioni del Ministero dell'Interno relative ai contras- segni di lista . . . . .	» 12

§ 6. — Decisioni dell'Ufficio elettorale nazionale sulle opposizioni relative ai contrassegni di lista . . . . .	Pag. 13
§ 7. — Comunicazione agli Uffici elettorali circoscrizionali dei contrassegni di lista ammessi . . . . .	» 14

## CAPITOLO II

### DESIGNAZIONE

#### PRESSO IL MINISTERO DELL' INTERNO DEI RAPPRESENTANTI DEI PARTITI O GRUPPI POLITICI INCARICATI DI PRESENTARE LE LISTE DEI CANDIDATI PRESSO GLI UFFICI ELETTORALI CIRCOSCRIZIONALI

§ 8. — Designazione presso il Ministero dell'Interno dei rappresentanti incaricati di presentare le liste dei candidati presso gli Uffici elettorali circoscrizionali . . . . .	Pag. 15
§ 9. — Modalità e termini per la presentazione delle designazioni dei rappresentanti del partito o gruppo politico, incaricati di depositare le liste dei candidati . . . . .	» 16
§ 10. — Comunicazione delle designazioni dei rappresentanti dal Ministero dell'Interno agli Uffici elettorali circoscrizionali . . . . .	» 17

## CAPITOLO III

### DESIGNAZIONE

#### PRESSO IL MINISTERO DELL' INTERNO DEI DELEGATI DEI PARTITI O GRUPPI POLITICI PER CIASCUNO DEGLI ALTRI STATI MEMBRI DELL' UNIONE EUROPEA

§ 11. — Designazioni dei delegati dei partiti o gruppi politici presso gli altri Stati membri dell'Unione europea . . . . .	Pag. 18
§ 12. — Termini entro i quali debbono essere presentate le designazioni dei delegati al Ministero dell'Interno . . . . .	» 19
§ 13. — Adempimenti del Ministero dell'Interno in ordine alla designazione dei delegati dei partiti o gruppi politici per ciascuno degli altri Stati membri dell'Unione europea . . . . .	» 20

PARTE SECONDA

PRESENTAZIONE  
DELLE LISTE DEI CANDIDATI  
PRESSO GLI UFFICI ELETTORALI  
CIRCOSCRIZIONALI

CAPITOLO IV

FORMAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI

§ 14. — Elenco dei documenti necessari per presentare una lista di candidati presso ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale . . . . .	Pag. 22
§ 15. — Liste dei candidati . . . . .	» 23
§ 16. — Dichiarazione di presentazione di una lista di candidati . . . . .	» 24
A) Numero dei sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista . . . . .	» 25
B) Liste che non devono raccogliere le sottoscrizioni . . . . .	» 26
C) Sottoscrizione della dichiarazione di presentazione della lista dei candidati . . . . .	» 27
I. - In caso di lista con obbligo di sottoscrizioni . . . . .	» 27
II. - In caso di lista che sia esente dall'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni . . . . .	» 29
D) Autenticazione delle firme dei sottoscrittori della lista . . . . .	» 30
E) Indicazione del contrassegno di lista nella dichiarazione di presentazione della medesima . . . . .	» 31
F) Indicazione dei nomi dei delegati della lista autorizzati a designare i rappresentanti della lista medesima . . . . .	» 32
§ 17. — Liste di candidati espressione di una minoranza linguistica. — Dichiarazione collegamento con un'altra lista . . . . .	» 33
§ 18. — Esibizione dei certificati nei quali si attesta che i sottoscrittori della lista dei candidati sono elettori della circoscrizione . . . . .	» 34
§ 19. — Dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato . . . . .	» 36
§ 20. — Esibizione dei certificati nei quali si attesta che i candidati compresi nella lista sono elettori . . . . .	» 37
§ 21. — Candidati cittadini di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea . . . . .	» 38
§ 22. — Esenzione dal pagamento delle imposte di bollo . . . . .	» 40

CAPITOLO V

PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI  
PRESSO GLI UFFICI ELETTORALI CIRCOSCRIZIONALI

§ 23. — Modalità di presentazione delle liste dei candidati e della relativa documentazione . . . . .	Pag.	41
§ 24. — Termini di presentazione . . . . .	»	42
§ 25. — Attività svolte dalla cancelleria della Corte d'appello nel momento della presentazione delle liste . . . . .	»	43

CAPITOLO VI

L'UFFICIO ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE  
E LE SUE OPERAZIONI  
RELATIVE ALL'ESAME DELLE LISTE DEI CANDIDATI

§ 26. — Composizione dell'Ufficio elettorale circoscrizionale . . . . .	Pag.	45
§ 27. — Termini per le operazioni dell'Ufficio elettorale circoscrizionale in ordine all'esame delle liste dei candidati. . . . .	»	45
I. — Accertamento dell'identità della persona che deposita la lista dei candidati . . . . .	»	46
II. — Controllo del contrassegno della lista dei candidati . . . . .	»	46
III. — Accertamento della data di presentazione della lista dei candidati . . . . .	»	47
IV. — Verifica delle sottoscrizioni dei presentatori della lista dei candidati . . . . .	»	47
A) Liste tenute alla raccolta delle sottoscrizioni . . . . .	»	47
B) Liste esonerate dall'obbligo di raccogliere sottoscrizioni . . . . .	»	49
V. — Esame della lista e della posizione dei singoli candidati . . . . .	»	51
a) Controllo del numero dei candidati che compongono la lista e della presenza di candidati appartenenti ad entrambi i sessi . . . . .	»	51
b) Controllo delle dichiarazioni di accettazione della candidatura . . . . .	»	51

<i>c)</i> Controllo del possesso, da parte di ciascun candidato, del requisito dell'età (25 anni) prescritto per poter essere eletti . . . . .	Pag. 52
<i>d)</i> Controllo dei certificati d'iscrizione di ciascun candidato nelle liste elettorali . . . . .	» 53
<i>e)</i> Confronto dei nomi dei candidati compresi nelle varie liste presentate . . . . .	» 53
<i>f)</i> Verifiche da compiere relativamente ai candidati cittadini di un altro Stato membro dell'Unione europea . . . . .	» 53
VI. — Esame delle dichiarazioni di collegamento. — Condizioni di reciprocità . . . . .	» 54
§ 28. — Decisioni dell'Ufficio elettorale circoscrizionale in ordine all'ammissione o alla riacquiescenza delle liste dei candidati. — Eventuale ammissione di nuovi documenti . . . . .	» 56
§ 29. — Comunicazione delle decisioni dell'Ufficio elettorale circoscrizionale ai delegati di ogni lista di candidati . . . . .	» 56
§ 30. — Sospensione delle operazioni dell'Ufficio elettorale circoscrizionale in attesa delle decisioni dell'Ufficio elettorale nazionale . . . . .	» 57

## CAPITOLO VII

## OPERAZIONI

## DELL'UFFICIO ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE

## IN SEGUITO ALLA DECISIONE SUI RICORSI

## O DOPO CHE SIANO SCADUTI I TERMINI PER RICORRERE

§ 31. — Operazioni da compiere in relazione alle liste dei candidati . . . . .	Pag. 58
I. — Numerazione progressiva delle liste dei candidati secondo l'ordine risultato dal sorteggio . . . . .	» 58
II. — Comunicazione ai delegati di lista delle determinazioni definitive adottate dall'Ufficio elettorale circoscrizionale . . . . .	» 59
§ 32. — Stampa dei manifesti con le liste dei candidati della circoscrizione. — Stampa delle schede di votazione . . . . .	» 59
<i>a)</i> Stampa del manifesto con le liste dei candidati della circoscrizione . . . . .	» 59
<i>b)</i> Stampa delle schede di votazione con i simboli delle liste dei candidati della circoscrizione . . . . .	» 60

§ 33. — Comunicazione delle liste dei candidati ammesse alle giunte comunali per l'assegnazione degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale . . . . .	Pag. 61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------

## CAPITOLO VIII

### RICORSI

#### ALL'UFFICIO ELETTORALE NAZIONALE

§ 34. — Decisioni degli Uffici elettorali circoscrizionali relative alle liste dei candidati che possono essere impugnate esclusivamente con ricorso all'Ufficio elettorale nazionale . . . . .	Pag. 62
§ 35. — Soggetti interessati a ricorrere . . . . .	» 63
§ 36. — Termini per presentare i ricorsi contro le decisioni dell'Ufficio elettorale circoscrizionale . . . . .	» 63
§ 37. — Invio dei ricorsi all'Ufficio elettorale nazionale . . . . .	» 63
§ 38. — Decisioni dell'Ufficio elettorale nazionale relative ai ricorsi contro l'eliminazione di liste o di candidati. — Comunicazione delle decisioni . . . . .	» 64

## CAPITOLO IX

### DESIGNAZIONE

#### DEI RAPPRESENTANTI

#### DELLE LISTE DEI CANDIDATI

#### PRESSO GLI UFFICI

#### DEL TERRITORIO NAZIONALE

§ 39. — Compiti dei delegati di ogni lista . . . . .	Pag. 65
§ 40. — Modalità di presentazione delle designazioni dei rappresentanti di lista da parte dei delegati . . . . .	» 65
§ 41. — Organi ai quali dev'essere diretta la designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali. — Termini . . . . .	» 67
a) Rappresentanti di lista presso gli Uffici elettorali circoscrizionali . . . . .	» 67

b) Rappresentanti di lista presso gli Uffici elettorali provinciali costituiti presso i Tribunali dei capoluoghi di provincia . . . . .	Pag. 67
c) Rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione istituiti in Italia . . . . .	» 68
§ 42. — Requisiti dei rappresentanti di ciascuna lista di candidati presso i vari Uffici . . . . .	» 69

## CAPITOLO X

## DESIGNAZIONE

## DEI RAPPRESENTANTI

## DEI PARTITI O GRUPPI POLITICI

## PER CIASCUNA CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE

## AVENTE SEDE

## IN UNO DEGLI ALTRI STATI MEMBRI

## DELL' UNIONE EUROPEA

## NONCHÉ DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA

## PRESSO GLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE

## ISTITUITI NEL TERRITORIO

## DEGLI ALTRI STATI MEMBRI

## DELL' UNIONE EUROPEA

§ 43. — Designazione dei delegati per gli altri Stati membri dell'Unione europea . . . . .	Pag. 71
§ 44. — Modalità di presentazione delle designazioni dei delegati di ciascuna lista per gli altri Stati membri dell'Unione europea . . . . .	» 72
§ 45. — Organi ai quali dev'essere diretta la designazione dei delegati per uno degli altri Stati membri dell'Unione europea. — Termini . . . . .	» 73
a) Rappresentanti del partito o gruppo politico presso le circoscrizioni consolari degli altri Stati membri dell'Unione europea . . . . .	» 73
b) Rappresentanti della lista di candidati presso gli uffici elettorali di sezione istituiti nel territorio degli altri Stati membri dell'Unione europea . . . . .	» 74
§ 46. — Requisiti dei rappresentanti dei partiti o gruppi politici presso ciascuna circoscrizione consolare avente sede nel territorio di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea . . . . .	» 75
§ 47. — Requisiti dei rappresentanti di lista presso ciascuna sezione istituita nel territorio di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea . . . . .	» 75

## ALLEGATI

*Circoscrizioni per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti  
all'Italia e relativi capoluoghi* . . . . . Pag. 78

## Allegato n. 1.

Modello di dichiarazione di presentazione di una lista di candidati che  
non ha l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni . . . . . Pag. 81

## Allegato n. 2 (atto principale) e

Allegato n. 2- *bis* (atto separato).

Modello di dichiarazione di presentazione di una lista di candidati che ha  
l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni . . . . . » 87

## Allegato n. 3.

Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura . . . . . » 97

## Allegato n. 4.

Modello del verbale di ricevuta di una lista di candidati . . . . . » 101

## Allegato n. 5.

Modello di manifesto con le liste dei candidati della circoscrizione elettorale . . . . . » 105

## Allegato n. 6.

Modello di ricevuta della designazione dei rappresentanti effettivo e sup-  
plente di una lista di candidati presso l'Ufficio elettorale circoscrizionale . . . . . » 109



Allegato n. 7.

Modello di ricevuta della designazione dei rappresentanti effettivo e supplente di una lista di candidati presso l'Ufficio elettorale provinciale . . . . . Pag. 113

Allegato n. 8.

Modello di ricevuta della designazione dei rappresentanti effettivi e supplenti di una lista di candidati presso gli uffici elettorali di sezione . . . . . » 117

DISPOSIZIONI NORMATIVE  
CONCERNENTI  
LA PRESENTAZIONE E L' AMMISSIONE  
DELLE CANDIDATURE  
PER L'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO  
SPETTANTI ALL' ITALIA

LEGGE 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni.

Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (stralcio) Pag. 123

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (stralcio) . . . . . » 133

DECRETO - LEGGE 24 giugno 1994, n. 408.

Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo (stralcio)

convertito, con modificazioni, dalla

LEGGE 3 agosto 1994, n. 483.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, recante disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo (stralcio) . . . . . » 145

DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2006, n. 198.

Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6  
della legge 28 novembre 2005, n. 246 (stralcio) . . . . . Pag. 147

DECRETO - LEGGE 27 gennaio 2009, n. 3.

Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consulta-  
zioni elettorali e referendarie (stralcio)

convertito, con modificazioni, dalla

LEGGE 25 marzo 2009, n. 26.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio  
2009, n. 3, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle  
consultazioni elettorali e referendarie (stralcio) . . . . . » 149







ISTITUTO POLIGRAFICO  
E ZECCA DELLO STATO S.P.A.  
ROMA, 2009